

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 8 febbraio 2023.

Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizootie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale, nonché un sostegno finanziario per i fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche, da epizootie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale ed altresì un sostegno per uno strumento di stabilizzazione del reddito per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori a seguito di un drastico calo di reddito;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 1307/2001 e (CE) n. 1234/2007;

Visti i regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione europea, del 18 dicembre 2013 relativi, rispettivamente, all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» ed agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare l'art. 27, concernente, tra l'altro, gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'art. 28, relativo agli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;

Visto il regolamento (UE) 2008/2020 della Commissione dell'8 dicembre 2020 recante «Modifica dei regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE)

n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro periodo di applicazione e altri adeguamenti pertinenti»;

Visto regolamento (UE) 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale - PSRN 2014-2022, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 8312 del 20 novembre 2015, così come risultante dall'ultima modifica approvata con decisione C(2021) 6136 del 16 agosto 2021 e, in particolare, la misura 17 «Gestione del rischio»;

Visto il regolamento (UE) 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;


Visto il regolamento (UE) 2116/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il regolamento (UE) 2472/2022 della Commissione europea, del 14 dicembre 2022 che, dichiarando compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, all'art. 28 indica altresì l'intensità massima di aiuto del 70% per i costi del premio assicurativo;

Visti gli orientamenti della Commissione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2022/C 485/01 del 21 dicembre 2022;

Visto il Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione con decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», ed in particolare l'art. 127, comma 3, laddove è stabilito che i valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;



Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1, commi dal 515 al 518, con cui viene istituito il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69, lettera *f*) e 76 del regolamento (UE) 2115/2021;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina» ed in particolare gli articoli 19 e 20, che modificano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 515, 517 e 518 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 3, comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Considerato, in particolare, l'art. 1, comma 515, della citata legge 30 dicembre 2021, il quale nello stabilire che le disposizioni per il riconoscimento, la costituzione, il finanziamento e la gestione del Fondo sono definite con successivo decreto ministeriale dispone, altresì, che i criteri e le modalità di intervento del Fondo stesso siano definiti annualmente nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 102/2004;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, n. 30151, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, attuabili alla luce della normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale;

Visto il decreto direttoriale 24 luglio 2015 n. 15757, con il quale sono state impartite le opportune disposizioni applicative coerentemente con il regolamento (UE) n. 702/2014 con cui, a partire dal primo gennaio 2015, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, entro i limiti delle intensità di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni stabilite dagli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020 - regime di aiuti in esenzione SA.49425(2017/XA);

Tenuto conto che il predetto regime di aiuti può essere adattato, qualora necessario, alle regole sugli aiuti di Stato di cui al regolamento (UE) 2472/2022 del 14 dicem-

bre 2022 ed agli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali della Commissione europea del 21 dicembre 2022;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private»;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della politica agricola comune e, in particolare, il Capo III riguardante la gestione del rischio;

Considerati il Piano assicurativo individuale (PAI), il Piano di mutualizzazione individuale (PMI) ed il Piano di stabilizzazione del reddito aziendale (PiSRA) di cui all'allegato B, lettere *b*) ed *f*), del citato decreto 12 gennaio 2015 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158, recante disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettere *b*), *c*) e *d*) del regolamento (UE) n. 1305/2013, così come modificato dal decreto ministeriale 31 gennaio 2019, n. 1104 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2019, n. 1411 e successive modificazioni e integrazioni, recante procedure attuative per il riconoscimento e la revoca dei soggetti gestori di cui al decreto ministeriale 5 maggio 2016;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2022, n. 667236 che, ai sensi dell'art. 1, comma 515, della citata legge 30 dicembre 2021, reca disposizioni per la costituzione, il riconoscimento, la gestione ed il finanziamento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179 di adozione del regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

Considerato che gli interventi previsti dal regolamento (UE) 2115/2021, in particolare quelli previsti all'art. 76 inerente alla gestione del rischio, trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Esaminate le richieste pervenute dalle Regioni Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto e Provincia autonoma di Trento;

Esaminate le proposte presentate in sede di Commissione tecnica per l'elaborazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004;

Ritenuto di accogliere le proposte che migliorano la funzione di indirizzo del Piano verso gli obiettivi del Programma di sviluppo rurale nazionale e del Piano strategico nazionale 2023-2027 e favoriscono l'adozione di



strumenti adeguati di copertura dei rischi delle imprese agricole e un ampliamento delle imprese assicurate, anche mediante una migliore distribuzione territoriale e settoriale;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 26 gennaio 2023;

Decreta:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto detta la disciplina in materia di sostegno pubblico alla gestione del rischio in agricoltura sugli interventi *ex ante* per la campagna 2023, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dal regolamento (UE) n. 2115/2021, dal Piano strategico della PAC 2023 - 2027, salvo quanto previsto al comma 2 e disciplina altresì i criteri e le modalità d'intervento del Fondo di cui all'art. 1, comma 515, della legge n. 234 del 2021.

2. Per i Fondi di mutualizzazione per eventi climatici e sanitari e i Fondi per la stabilizzazione del reddito settoriale, riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158 e del relativo decreto attuativo 7 febbraio 2019, n. 1411, il presente decreto detta la disciplina per il sostegno pubblico per la campagna 2023 ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 e del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2022 nei limiti delle risorse disponibili.

3. Il sostegno pubblico di cui al comma 1 alle misure di aiuto nazionali, complementari a quelle previste dal regolamento (UE) n. 2115/2021, è attuato nei limiti delle risorse disponibili in bilancio stanziato nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Capo II

POLIZZE ASSICURATIVE

Art. 2.

Produzioni, allevamenti, strutture, rischi e garanzie assicurabili

1. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente capo, i premi delle polizze assicurative agevolate stipulate a copertura di produzioni vegetali e animali, strutture aziendali e allevamenti zootecnici.

2. Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale per l'anno 2023, si considerano assicurabili le produzioni vegetali, animali, le strutture aziendali, gli allevamenti zootecnici, i rischi e le garanzie indicati nell'allegato 1. Le tipologie colturali delle produzioni vegetali di cui all'allegato 1, assicurabili con polizze agevolate, sono individuate nell'allegato 2.

3. Le definizioni delle avversità atmosferiche e delle garanzie ammissibili alla copertura assicurativa agevolata sono riportate nell'allegato 3.

Art. 3.

Combinazioni dei rischi assicurabili per le produzioni vegetali

1. Le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa e/o qualitativa) delle produzioni vegetali possono avere le seguenti combinazioni:

a) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2 (avversità catastrofali + avversità di frequenza + avversità accessorie);

b) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.1 (avversità catastrofali) e almeno una avversità di cui al punto 1.2.2.1 (avversità di frequenza) e, eventualmente, le avversità di cui al punto 1.2.2.2 (avversità accessorie);

c) polizze che coprono almeno due delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.2.1 (avversità di frequenza) e, eventualmente, le avversità di cui al punto 1.2.2.2. (avversità accessorie);

d) polizze sperimentali nei termini stabiliti all'allegato 4.

2. Con le stesse polizze che assicurano le avversità atmosferiche con soglia di danno sulle colture possono essere assicurati anche i danni da fitopatie e infestazioni parassitarie elencati all'allegato 1, punti 1.5 e 1.6. Le fitopatie e le infestazioni parassitarie sono da intendersi assicurabili, qualora siano applicate norme tecniche, soluzioni agronomiche e le strategie necessarie alla corretta gestione fitosanitaria delle stesse, previste o riconosciute dalle autorità competenti.

3. La copertura assicurativa deve essere riferita all'anno solare e può ricomprendere uno o più cicli produttivi di ogni singola coltura; laddove riferita all'intero ciclo produttivo, la copertura può concludersi anche nell'anno solare successivo a quello di stipula della polizza.

4. Le parti possono prevedere anche un impegno pluriennale, tuttavia ai fini dell'agevolabilità della spesa premi sostenuta, le garanzie ed i relativi risarcimenti devono riguardare una singola campagna assicurativa annuale e non possono comportare obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura.



5. La copertura assicurativa per singolo beneficiario deve essere quella realmente ottenibile dagli appezzamenti assicurati e deve comprendere l'intera superficie in produzione per ciascuna produzione vegetale di cui all'allegato 1, punto 1.1, coltivata all'interno di un territorio comunale.

6. Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'art. 76 del regolamento (UE) n. 2115/2021 e riferita alla superficie di cui al precedente comma; per le polizze sperimentali index based di cui all'allegato 4, le perdite devono superare il 30% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo; la soglia si calcola sul valore assicurato laddove quest'ultimo è inferiore alla produzione media annua. La produzione media annua è identificata in termini monetari.

7. Per le polizze sperimentali ricavo di cui all'allegato 4, le perdite devono superare il 20% del ricavo assicurato dall'imprenditore agricolo come indicato nel medesimo allegato.

8. Il riconoscimento formale del verificarsi di un evento si considera emesso quando la compagnia di assicurazione accerta che il danno abbia superato la soglia di cui ai commi 6 e 7, sulla base delle risultanze dell'attività del perito incaricato di stimare il danno sulla coltura, il quale verificata la produzione realmente ottenibile, acquisiti i dati meteo ed ogni altra informazione utile, riscontrato il danno sulla coltura e l'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i, ove possibile anche su appezzamenti limitrofi, procede alla stima del valore della produzione commercializzabile; se tale valore risulta inferiore all'80% rispetto al valore della produzione media annua, ovvero al valore assicurato in tutti i casi in cui il valore assicurato risulta inferiore al valore della produzione media annua, la compagnia procede al calcolo dell'indennizzo che potrà avere un valore massimo pari al valore della mancata produzione. La quantificazione del danno dovrà essere valutata con riferimento al momento della raccolta, tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualità. Per le polizze sperimentali index based la misurazione della perdita registrata avviene mediante l'utilizzo degli indici di cui all'allegato 4.

9. Ai fini del risarcimento in caso di danni, la soglia di cui ai commi 6 e 7 deve essere calcolata per l'intera produzione assicurata, di cui all'allegato 1, per comune.

10. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio, di cui ai commi 1 e 2, ferma restando la possibilità di utilizzare lo strumento della coassicurazione, non è consentita la stipula di più polizze ovvero di più certificati di adesione a polizze collettive per ogni Piano assicurativo individuale (PAI) o la stipula di una polizza e la concomitante partecipazione ad una copertura mutualistica di cui al Capo III.

11. In tutti i casi di concomitante sottoscrizione di una polizza assicurativa e copertura del Fondo di cui al Capo V, a valere sulla medesima produzione nello stesso comune a copertura della stessa o di diverse tipologie di rischio, il valore massimo risarcibile dalla combinazione dei citati strumenti non può essere superiore al valore della mancata produzione.

12. Le compagnie assicurative possono utilizzare il bollettino secondo lo *standard* di cui all'allegato 6.1.

Art. 4.

Coperture assicurative per le strutture aziendali

1. Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le avversità elencate all'allegato 1, punto 1.4, a cui si possono aggiungere le avversità facoltative previste dal medesimo allegato.

2. La copertura assicurativa è riferita all'anno solare e deve comprendere le intere superfici occupate dalle strutture aziendali per ciascuna tipologia di cui all'allegato 1, punto 1.3, all'interno di un territorio comunale.

3. Le parti possono prevedere anche un impegno pluriennale, tuttavia ai fini dell'agevolabilità della spesa premi sostenuta, le garanzie ed i relativi risarcimenti devono riguardare una singola campagna assicurativa annuale e non possono comportare obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura.

Art. 5.


Coperture assicurative per gli allevamenti e le produzioni animali

1. I costi di smaltimento delle carcasse animali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le cause di morte, sempre che non risarcite da altri interventi comunitari o nazionali.

2. Le produzioni zootecniche per la copertura mancato reddito e abbattimento forzoso sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le epizootie obbligatorie per singola specie assicurata, cui possono essere aggiunte in tutto o in parte quelle facoltative, così come riportate nell'elenco di cui all'allegato 1, punto 1.7.

3. Le produzioni zootecniche assicurate per la garanzia mancato reddito di cui all'allegato 1, punto 1.8, devono coprire anche le diminuzioni di reddito dovute ai provvedimenti previsti per le aree periferiche.

4. Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'art. 76 del regolamento (UE) n. 2115/2021, ad eccezione delle polizze relative allo smaltimento carcasse di cui al successivo art. 7, comma 5, lettera b), punto 2); per le polizze sperimentali index based di cui all'allegato 4, le perdite devono superare il 30% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo; in tutti i casi la produzione media annua è iden-



tificata in termini monetari. La soglia si calcola sul valore assicurato laddove quest'ultimo è inferiore alla produzione media annua.

5. Per le garanzie mancata produzione di latte e mancata produzione di miele, il riconoscimento formale del verificarsi di un evento si considera emesso quando la compagnia di assicurazione accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 4, sulla base delle risultanze dell'attività del perito incaricato di verificare la produzione realmente ottenibile e di stimare il danno il quale, dopo aver preso visione della polizza assicurativa e del certificato per le polizze collettive, delle rilevazioni meteorologiche disponibili e di qualsiasi altra informazione utile riscontra il danno da mancata produzione e l'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i e procede quindi alla stima del valore della produzione commercializzabile; se tale valore risulta inferiore all'80% rispetto al valore della produzione media annua, ovvero al valore assicurato in tutti i casi in cui il valore assicurato risulta inferiore al valore della produzione media annua, la compagnia procede al calcolo dell'indennizzo che potrà avere un valore massimo pari al valore della mancata produzione. La quantificazione del danno dovrà essere valutata tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualità. Per le polizze sperimentali index based la misurazione della perdita registrata avviene mediante l'utilizzo degli indici di cui all'allegato 4.

6. Per le coperture mancato reddito e abbattimento forzoso, il riconoscimento formale dell'evento coincide con l'emissione del provvedimento dell'autorità sanitaria. A seguito di tale emissione, la compagnia di assicurazione, sulla base delle risultanze dell'attività del perito incaricato di stimare il danno, accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 4 secondo le modalità di cui al comma 5.

7. Per ogni campagna assicurativa annuale la copertura assicurativa è riferita all'anno solare e può ricomprendere uno o più cicli produttivi/accrecimento di ogni singolo allevamento; le parti possono prevedere anche un impegno pluriennale, tuttavia ai fini dell'agevolabilità della spesa premi sostenuta le garanzie e i relativi risarcimenti devono riguardare una singola campagna assicurativa annuale, e non possono comportare obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura.

8. La copertura assicurativa per singolo beneficiario deve comprendere l'intero allevamento, ovvero l'intero prodotto ottenibile dai capi in produzione, per ciascuna specie animale di cui all'allegato 1, punto 1.7, allevata all'interno di un territorio comunale.

9. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio, ferma restando la possibilità di utilizzare lo strumento della coassicurazione, non è consentita la stipula di più polizze ovvero di più certificati di adesione a polizze collettive per ogni Piano assicurativo individuale (PAI) o la stipula di una polizza e la concomitante adesione ad un Fondo di mutualizzazione di cui al Capo III; ai fini del risarcimento

in caso di danni, la soglia di cui al comma 4 deve essere calcolata per l'intero allevamento/prodotto di cui al comma 8 per comune.

10. Il risarcimento dei costi di smaltimento delle carcasse animali deve essere erogato in termini di servizio prestato e non può comportare pagamenti diretti ai beneficiari; le compagnie di assicurazione provvedono a versare il risarcimento direttamente agli operatori o agli organismi economici che hanno prestato ai beneficiari il servizio di rimozione e di distruzione dei capi morti.

Art. 6.

Contenuti del contratto assicurativo e altre informazioni


1. Nel contratto assicurativo, sottoscritto dall'agricoltore, deve essere riportato, per ogni garanzia e bene assicurato, il valore assicurato, la tariffa applicata, l'importo del premio, la soglia di danno, la franchigia e la presenza di polizze integrative non agevolate. Non sono ammissibili al sostegno pubblico i contratti assicurativi per assunzioni di rischi non conformi alle norme previste dal codice delle assicurazioni. Le polizze integrative non agevolate per la copertura della parte di rischio a totale carico del produttore, richiamate all'art. 14 del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, hanno lo stesso oggetto assicurato della polizza agevolata, ma devono riguardare garanzie, valori e quantità non agevolabili.

2. I beneficiari per le polizze individuali, o gli organismi collettivi di difesa per le polizze collettive, trasmettono al Sistema di gestione del rischio i dati delle polizze integrative non agevolate, di cui al comma 1.

3. L'esistenza di polizze integrative non agevolate non segnalata nel contratto assicurativo agevolato di cui al comma 1, ovvero la mancata trasmissione dei dati di cui al comma 2, è motivo di decadenza dal diritto all'aiuto, oltre alla segnalazione del fatto alle autorità competenti.

4. Ai fini dei controlli l'organismo pagatore è autorizzato a chiedere conferma dei dati riportati nelle polizze alle compagnie di assicurazione che hanno preso in carico i rischi. Per agevolare le procedure di controllo le relative modalità operative possono essere preventivamente condivise con le compagnie di assicurazione.

5. Il Piano assicurativo individuale (PAI) di cui all'allegato B, lettera b), del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, univocamente individuato nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), costituisce un allegato alla polizza o al certificato di polizza per le polizze collettive, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera c), del medesimo decreto e dovrà riportare, in sostituzione delle voci relative alla resa media individuale nonché alla produzione media annua per le colture e alla quantità massima assicurabile per la zootecnia, il valore della produzione media annua.



Art. 7.

Determinazione della spesa ammissibile al sostegno e delle aliquote massime concedibili

1. Per le polizze assicurative relative alle produzioni vegetali di cui all'art. 3, agli allevamenti e alle produzioni animali di cui all'art. 5, ad esclusione delle polizze relative allo smaltimento carcasce, ai fini del calcolo della spesa ammissibile al sostegno il valore della produzione media annua costituisce anche il valore massimo assicurabile.

2. Il valore della produzione media annua deve essere dichiarato nel PAI dall'imprenditore agricolo ed è verificato tramite l'utilizzo di «*Standard Value*» (SV), di cui all'allegato 5 o, laddove superiore allo SV, sulla base di idonea documentazione fornita dall'agricoltore a comprova del valore della produzione ottenuto negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l'anno con il valore della produzione più alto e quello con il valore della produzione più basso.

3. Ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno la spesa massima ammissibile a contributo è determinata sulla base dei valori assicurati con polizze agevolate di cui al comma 1 eventualmente ricondotti al valore della produzione media annua; in caso di valore della produzione media annua superiore allo *Standard Value* (SV), il valore massimo assicurabile è quello risultante dal valore della produzione media annua dichiarato e giustificato con documenti probatori.

4. La spesa premi ammissibile a contributo è pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi, calcolati sulla base dei dati assicurativi agevolati acquisiti nel Sistema di gestione del rischio, secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato 7, e la spesa premi risultante dal certificato di polizza.

5. Le percentuali contributive massime sulla spesa ammessa, da applicare secondo quanto previsto nell'allegato 7 e tenuto conto delle disponibilità di bilancio nazionale e comunitario sono, per ogni combinazione coltura, struttura o allevamento/tipologia di polizza/garanzia, le seguenti:

a) polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua, relative a:

1) colture/eventi assimilabili a calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie secondo le combinazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e comma 2: fino al 70% della spesa ammessa;

2) allevamenti/epizoozie/mancato reddito e abbattimento forzoso: fino al 70% della spesa ammessa;

3) allevamenti/squilibri termoigrometrici/mancata o ridotta produzione di latte: fino al 70% della spesa ammessa;

4) allevamenti/andamento stagionale avverso/mancata o ridotta produzione di miele: fino al 70% della spesa ammessa;

5) colture/eventi assimilabili a calamità naturali, secondo le combinazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*: fino al 65% della spesa ammessa in caso di copertura di due avversità di frequenza; fino al 70% in tutti gli altri casi;

6) polizze sperimentali di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)* e all'art. 5, comma 4: fino al 70% della spesa ammessa (per le polizze sperimentali index based di cui all'allegato 4, la perdita di produzione deve essere superiore al 30% della produzione media annua);

b) polizze senza soglia di danno, relative a:

1) strutture aziendali/eventi assimilabili a calamità naturali ed altri eventi climatici: fino al 50% della spesa ammessa;

2) allevamenti/animali morti per qualunque causa/smaltimento carcasce: fino al 50% della spesa ammessa.

6. Le misure di sostegno pubblico della spesa assicurativa agricola agevolata non prevedono criteri di selezione delle operazioni; pertanto, al fine di contenere la spesa pubblica nel limite delle risorse disponibili, qualora queste non fossero sufficienti a coprire le aliquote massime di aiuto previste, la misura del contributo sarà determinata a consuntivo tenuto conto delle disponibilità di bilancio.

Art. 8.

Termini di sottoscrizione delle polizze

1. Ai fini dell'ammissibilità a contributo le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro le date, ricadenti nell'anno a cui si riferisce la campagna assicurativa, di seguito indicate:

a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio;

b) per le colture permanenti entro il 31 maggio;

c) per le colture a ciclo primaverile, e olivicoltura, entro il 30 giugno;

d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, vivai di piante arboree da frutto, piante di viti portainnesto, vivai di viti e pioppelle entro il 15 luglio;

e) per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche (ad eccezione di quelle già indicate alla lettera *d)* del presente articolo), strutture aziendali e allevamenti entro il 31 ottobre;

f) per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere *c)* e *d)*, seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.

2. In caso di andamento climatico anomalo, ovvero per cause imprevedute e non prevedibili, i termini di cui al comma 1 possono essere differiti con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula delle polizze assicurative o dei certificati in caso di polizze collettive.



Capo III

FONDI DI MUTUALIZZAZIONE

Art. 9.

Produzioni, allevamenti, rischi e garanzie assoggettabili a copertura mutualistica

1. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente capo, le integrazioni alle quote di partecipazione alla copertura mutualistica versate dagli agricoltori aderenti ai Fondi di mutualizzazione formalmente riconosciuti dall'autorità competente, le spese amministrative di costituzione dei fondi stessi ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente e gli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori aderenti.

2. Ai fini della copertura mutualistica dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale per l'anno 2023, si considerano assoggettabili:

a) le produzioni vegetali di cui all'allegato 1, punto 1.1, limitatamente alle avversità atmosferiche, ad esclusione di quelle catastrofali, alle fitopatie ed alle infestazioni parassitarie specificatamente indicate nel medesimo allegato, punti 1.2, 1.5 e 1.6. I prodotti vegetali assoggettabili a copertura mutualistica sono individuati nell'allegato 2. Le fitopatie e le infestazioni parassitarie sono da intendersi assoggettabili a copertura mutualistica, qualora siano applicate norme tecniche, soluzioni agronomiche e le strategie necessarie alla corretta gestione fitosanitaria delle stesse, previste o riconosciute dalle autorità competenti;

b) gli allevamenti zootecnici di cui all'allegato 1, limitatamente alle epizootie indicate al punto 1.7 del medesimo allegato.

3. Le definizioni delle garanzie ammissibili alla copertura mutualistica sono riportate nell'allegato 3.

4. In deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera *a)*, per la campagna 2023 si considerano assoggettabili a copertura mutualistica anche le avversità catastrofali esclusivamente per i Fondi riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale n. 10158 del 5 maggio 2016.

Art. 10.

Combinazioni dei rischi assoggettabili a copertura mutualistica

1. I rischi assoggettabili a copertura mutualistica sono esclusivamente quelli indicati all'art. 9, comma 2; le coperture mutualistiche che coprono i rischi atmosferici delle produzioni vegetali devono ricomprendere almeno tre avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.2 1 (avversità di frequenza) e, eventualmente, le avversità di cui al punto 1.2.2.2. (avversità accessorie).

2. La copertura mutualistica deve prevedere, per ciascuna combinazione prodotto/comune, la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo; la soglia si calcola sul valore protetto laddove quest'ultimo è inferiore alla produzione media annua. La produzione media annua è identificata in termini monetari. La stima dei danni deve essere effettuata mediante schema riportante i contenuti di cui al bollettino *standard* dell'allegato 6.2.

3. Il valore della produzione media annua è dichiarato dall'imprenditore agricolo nel Piano mutualistico individuale (PMI) ed è verificato tramite l'utilizzo di «*Standard Value*» (SV), di cui all'Allegato 5 o, laddove superiore allo SV, sulla base di idonea documentazione fornita dall'agricoltore a comprova del valore della produzione ottenuto negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l'anno con il valore della produzione più alto e quello con la produzione più basso.


4. Il perito incaricato dal fondo a seguito di denuncia di sinistro da parte del socio aderente, verificati la produzione realmente ottenibile, il danno sulla coltura/allevamento oggetto di copertura, l'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i, anche su appezzamenti/allevamenti limitrofi, e il rispetto delle buone pratiche agricole (agronomiche e fitosanitarie), accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 2 e procede quindi alla stima del valore della produzione commercializzabile; se tale valore risulta inferiore all'80% rispetto al valore della produzione media annua, ovvero al valore assoggettato a copertura mutualistica in tutti i casi in cui il valore assoggettato a copertura mutualistica risulta inferiore al valore della produzione media annua, il soggetto gestore procede al calcolo dell'indennizzo che potrà avere un valore massimo pari al valore della mancata produzione.

5. Per ogni campagna mutualistica annuale la copertura deve essere riferita all'anno solare e può ricomprendere uno o più cicli produttivi/accrecimento di ogni singola specie vegetale o allevamento. Per le specie vegetali, laddove riferita all'intero ciclo produttivo, la copertura può concludersi anche nell'anno solare successivo a quello di stipula della polizza. La domanda di adesione al fondo può prevedere l'impegno pluriennale delle parti, fermo restando che, ai fini dell'agevolabilità, la spesa sostenuta per la copertura mutualistica, le garanzie e le relative compensazioni devono riferirsi ad una sola campagna mutualistica annuale.

6. La copertura mutualistica per singolo beneficiario deve comprendere:

a) l'intera produzione per ciascuna produzione vegetale di cui all'allegato 1, punto 1.1, coltivata all'interno di un territorio comunale;

b) l'intero allevamento o l'intero prodotto ottenibile dai capi in produzione per ciascuna specie animale di cui all'allegato 1, punto 1.7, allevata all'interno di un territorio comunale.



7. Non è consentita la sottoscrizione di più coperture mutualistiche per ogni Piano mutualistico individuale (PMI) o la contestuale attivazione di una copertura mutualistica e la stipula di una polizza assicurativa a valere sulla medesima produzione/allevamento e area di produzione a copertura della stessa tipologia di rischio.

Art. 11.

Contenuti della domanda di partecipazione alla copertura mutualistica e altre informazioni

1. Nella domanda di partecipazione alla copertura mutualistica deve essere riportato, per ogni garanzia e prodotto assicurato, il valore della produzione oggetto di copertura mutualistica, tariffa applicata, soglia di danno per l'accesso alle compensazioni, franchigia e/o scoperto applicati, la durata della copertura mutualistica, l'importo della quota totale di adesione alla copertura mutualistica, compresa la parte di contribuzione pubblica, e la relativa quota a carico dell'agricoltore, commisurata al rischio, e relative modalità e termini di pagamento; la presenza di altre coperture assicurative e mutualistiche agevolate aventi lo stesso oggetto e/o di coperture assicurative e mutualistiche integrative non agevolate aventi lo stesso oggetto ma relative a garanzie, valori e quantità non agevolabili. Devono essere inoltre riportate le modalità e le tempistiche di erogazione della compensazione con espressa previsione che, in caso di pluralità e concorrenza di domande, la liquidazione sarà limitata all'effettiva capacità del fondo.

2. Ai fini dell'ammissibilità al sostegno pubblico, la domanda di partecipazione alla copertura mutualistica deve, altresì, riportare il valore della produzione media dell'imprenditore agricolo nel triennio precedente o della produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il valore più basso e quello con il valore più elevato.

Art. 12.

Determinazione della spesa ammissibile al sostegno e delle aliquote massime concedibili

1. Ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno, il valore della produzione media annua costituisce anche il valore massimo assoggettabile a copertura mutualistica.

2. Il valore della produzione media annua è dichiarato dall'imprenditore agricolo ed è verificato tramite l'utilizzo di «Standard Value» (SV), di cui all'allegato 5 o, laddove superiore allo SV, sulla base di idonea documentazione fornita dall'agricoltore a comprova del valore della produzione ottenuto negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l'anno con il valore della produzione più alto e quello con il valore della produzione più basso.

3. Ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno la spesa massima ammissibile a contributo è de-

terminata sulla base dei valori assoggettati a copertura mutualistica di cui al comma 1, eventualmente ricondotti al valore della produzione media annua se superiori a questa; in caso di valore della produzione media annua superiore allo *Standard Value*, il valore massimo assoggettabile a copertura mutualistica, è quello risultante dal valore della produzione media annua dichiarato e giustificato con documenti probatori.

4. La spesa ammissibile per le integrazioni alle quote di partecipazione alla copertura mutualistica è pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa ottenuta applicando la metodologia di valutazione della ragionevolezza del costo secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale, e la spesa risultante dalla domanda di partecipazione alla copertura mutualistica.

5. Le misure di sostegno pubblico dei fondi mutualistici non prevedono criteri di selezione delle operazioni.

6. Sulle integrazioni alle quote di partecipazione alla copertura mutualistica, sulle spese amministrative di costituzione dei fondi e sugli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori aderenti, è riconosciuta una percentuale contributiva fino al 70% della spesa ammessa.

Art. 13.

Termini di sottoscrizione delle coperture mutualistiche

1. Ai fini dell'ammissibilità al sostegno pubblico, le coperture mutualistiche devono essere sottoscritte entro le date ricadenti nell'anno a cui si riferisce la campagna di gestione del rischio, di seguito indicate:

a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio;

b) per le colture permanenti entro il 31 maggio;


c) per le colture a ciclo primaverile, e l'olivicultura, entro il 30 giugno;

d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, vivai di piante arboree da frutto, piante di viti portainnesto, vivai di viti e pioppelle entro il 15 luglio;

e) per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche (ad eccezione di quelle già indicate alla lettera d) del presente articolo) e allevamenti entro il 31 ottobre;

f) per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d), seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.

2. In caso di andamento climatico anomalo, ovvero per cause imprevedute e non prevedibili, i termini di cui al comma 1 possono essere differiti con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori l'adesione alla copertura mutualistica.



Capo IV

FONDI PER LA STABILIZZAZIONE DEL REDDITO SETTORIALE

Art. 14.

Settori ammissibili per l'attivazione dei Fondi di stabilizzazione del reddito

1. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente capo, le integrazioni alle quote di partecipazione alla copertura mutualistica versate dagli agricoltori aderenti ai Fondi di mutualizzazione formalmente riconosciuti dall'autorità competente, le spese amministrative di costituzione dei fondi stessi ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente e gli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori aderenti.

2. Ai fini della copertura mutualistica dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale per l'anno 2023, si considerano assoggettabili i settori indicati nell'allegato 1 al presente decreto, punto 1.9, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

3. La definizione del reddito settoriale ammissibile al sostegno dello strumento di stabilizzazione è riportata nell'allegato 3 al presente decreto.

4. L'attivazione della procedura di risarcimento avviene a seguito del verificarsi di una crisi di mercato che determina una variazione negativa di reddito nel settore coperto dal fondo; la variazione viene determinata secondo la metodologia di cui all'allegato 9.

Art. 15.

Determinazione del reddito di riferimento

1. Il reddito di riferimento dei soci aderenti al Fondo dell'anno solare oggetto di copertura, ovvero delle annualità antecedenti, è determinato applicando la metodologia di cui all'allegato 10.

Art. 16.

Combinazioni dei rischi assoggettabili alla copertura del Fondo di stabilizzazione del reddito settoriale

1. La copertura mutualistica contro i drastici cali di reddito settoriale è riferita all'anno solare. La domanda di adesione al fondo può prevedere l'impegno pluriennale delle parti, fermo restando che, ai fini dell'agevolabilità, la spesa sostenuta per la copertura mutualistica, le garanzie e le relative compensazioni devono riferirsi ad una sola campagna mutualistica annuale.

2. La copertura mutualistica deve prevedere una copertura di perdite di reddito superiori al 20% del reddito medio annuo, complessivamente generato nel settore di riferimento determinato su base unitaria (reddito per unità o quantità di prodotto prestabilita).

3. Il superamento della soglia di cui al comma 2 deve essere valutato come differenza tra il reddito su base unitaria dell'anno solare oggetto di copertura e il reddito su base unitaria del singolo imprenditore agricolo ottenuto dalla media annua nel triennio precedente o della media triennale calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato, determinati con le modalità di cui all'art. 15.

4. La copertura mutualistica di cui al presente Capo può essere attivata contestualmente agli altri strumenti di gestione del rischio di cui ai Capi II, III e V. Gli indennizzi a qualsiasi titolo percepiti saranno ricompresi tra i ricavi aziendali ai fini del calcolo della perdita di reddito eventualmente ammissibile al sostegno.


5. Le compensazioni versate agli agricoltori dai fondi di stabilizzazione del reddito settoriale compensano in misura inferiore al 70% e comunque non al di sotto del 20%, della perdita di reddito subita dall'agricoltore fino ad un importo massimo di 460.000 euro per singolo agricoltore.

Art. 17.

Contenuti delle domande di partecipazione alla copertura mutualistica per la stabilizzazione del reddito e altre informazioni

1. Nella domanda di partecipazione alla copertura mutualistica deve essere riportato, per ogni garanzia e prodotto assicurato, il reddito oggetto di copertura mutualistica, tariffa applicata, soglia di danno per l'accesso alle compensazioni, franchigia e/o scoperto applicati, la durata della copertura mutualistica, l'importo della quota totale di adesione alla copertura mutualistica, compresa la parte di contribuzione pubblica, e la relativa quota a carico dell'agricoltore, commisurata al rischio, e relative modalità e termini di pagamento; la presenza di altre coperture assicurative e mutualistiche agevolate aventi lo stesso oggetto e/o di coperture assicurative e mutualistiche integrative non agevolate aventi lo stesso oggetto ma relative a garanzie, valori e quantità non agevolabili. Devono essere inoltre riportate le modalità e le tempistiche di erogazione della compensazione con espressa previsione che, in caso di pluralità e concorrenza di domande, la liquidazione sarà limitata all'effettiva capacità del fondo.

2. La domanda di partecipazione alla copertura mutualistica deve, altresì, riportare il valore del reddito medio dell'imprenditore agricolo nel triennio precedente o del reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato.



Art. 18.

Determinazione della spesa ammissibile a sostegno e delle aliquote massime concedibili

1. La spesa ammissibile per le integrazioni alle quote di partecipazione alla copertura mutualistica è determinata applicando la metodologia di valutazione della ragionevolezza del costo, secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale.

2. Le misure di sostegno pubblico dei fondi mutualistici per la stabilizzazione del reddito non prevedono criteri di selezione delle operazioni.

3. Sulle integrazioni alle quote di partecipazione alla copertura per la stabilizzazione del reddito, sulle spese amministrative di costituzione dei fondi e sugli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori aderenti, è riconosciuta una percentuale contributiva fino al 70% della spesa ammessa.

Art. 19.

Termini di sottoscrizione delle coperture mutualistiche per lo strumento di stabilizzazione del reddito

1. Ai fini dell'ammissibilità a contributo le coperture devono essere sottoscritte entro il 30 giugno dell'esercizio di riferimento.

2. Nel caso in cui non sia possibile rispettare i termini di cui al comma 1 per cause imprevedute e non prevedibili, con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale gli stessi possono essere differiti per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula delle coperture mutualistiche per la stabilizzazione del reddito.

*Capo V*FONDO MUTUALISTICO NAZIONALE AVVERSITÀ CATASTROFALI
- AGRICAT

Art. 20.

Criteri di intervento del Fondo

1. Il Fondo AgriCat opera a copertura dei rischi catastrofali di cui all'allegato 1, punto 1.2.1.

2. Ai fini della copertura dei rischi di cui al comma 1, sull'intero territorio nazionale per l'anno 2023, si considerano assoggettabili a copertura mutualistica da parte del Fondo i prodotti di cui all'allegato 2.

3. Il Fondo copre esclusivamente perdite di produzione determinate dagli eventi catastrofali di cui al comma 1, che superino la soglia minima del 20% della produzione media annua dell'agricoltore, calcolata sui tre anni precedenti o sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione

più elevata; la produzione media annua è identificata in termini monetari (valore) al fine di esprimere un dato di sintesi delle rese delle diverse tipologie di vegetali coltivati dalle aziende.

4. Il Fondo eroga compensazioni finanziarie agli agricoltori che:

sono beneficiari di pagamenti diretti;

sono imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano;

si qualificano come agricoltori in attività ai sensi dell'art. 4, par. 5 del regolamento UE n. 2021/2115;

sono titolari del «Fascicolo aziendale» nel quale sono descritti il piano di coltivazione e le superfici utilizzate per ottenere il prodotto oggetto di copertura del Fondo.

5. Le erogazioni del Fondo agli agricoltori non compensano più del costo totale di sostituzione delle perdite causate dai rischi coperti di cui al comma 1, fatta salva la verifica di non sovracompenso di cui all'art. 24.

6. Il Fondo opera secondo i criteri di funzionamento stabiliti dal decreto 30 dicembre 2022, n. 667236.

Art. 21.

Modalità di intervento del Fondo AgriCat

1. Il Fondo nel 2023 opera con le seguenti condizioni:

a) colture permanenti (esclusi agrumi e olivicoltura), orticole e vivai:

franchigia: 30%;

limite di indennizzo (lordo franchigia): 40%, elevato al 45% per gli agricoltori nuovi assicurati come da definizione di cui all'allegato 7;

b) seminativi e altre colture (inclusi agrumi e olivicoltura):


franchigia: 20%;

limite di indennizzo (lordo franchigia): 35%, elevato al 40% per gli agricoltori nuovi assicurati come da definizione di cui all'allegato 7.

2. La produzione media annua di cui all'art. 20, comma 3 è determinata tramite l'utilizzo di «Indici di valore», calcolati secondo la metodologia di cui all'allegato 11 e costituisce la base per il calcolo delle compensazioni in caso di danni.

3. In applicazione della procedura di cui al comma 2, sono approvati gli indici di valore per prodotto riportati nell'allegato 12 relativi alla campagna 2023, il cui elenco può essere integrato con decreto direttoriale.

4. Al fine del riconoscimento formale del verificarsi di un evento catastrofale, il Fondo individua le aree colpite sulla base delle mappe elaborate attraverso gli indicatori agrometeorologici distinti per avversità stabiliti nel regolamento del Fondo.



5. La denuncia di sinistro è presentata dagli agricoltori tramite le apposite funzionalità in ambito SIAN, secondo le tempistiche e le modalità indicate nel regolamento del Fondo.

6. La verifica dell'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i e la determinazione della relativa quantificazione è svolta tramite la procedura di cui all'art. 3, comma 8 nei casi di copertura del Fondo in abbinamento a polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi catastrofali di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e, se del caso, d).

7. Nei casi di copertura in carico solo al Fondo, la verifica dell'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i e la determinazione della relativa quantificazione è svolta al momento della raccolta su base areale, tenendo eventualmente conto anche della eventuale compromissione della qualità, con riferimento a tutte le aziende agricole sinistrate ricadenti nelle aree colpite; la procedura di perizia campionaria e di quantificazione del danno areale è approvata nell'ambito del regolamento del Fondo.

8. Il superamento della soglia minima di danno di cui all'art. 20, comma 3 è accertato, tramite le procedure di cui ai commi 6 e 7, per ciascuna combinazione CUAA/comune/evento/i per l'intera produzione di cui all'allegato 1; fermo restando i limiti e le condizioni contrattuali di cui al comma 1 e fatta salva la verifica di sovracompensazione di cui all'art. 24, l'indennizzo lordo in favore degli agricoltori partecipanti al Fondo è pari al prodotto fra il Valore indice protetto e:

i. la quota di danno aziendale (per comune/prodotto) determinata in sede di perizia in presenza di polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi CAT;

oppure

ii. la quota di danno areale determinata ai sensi della procedura di cui al precedente comma 7.

9. Per le colture di cui agli articoli 8, comma 1 e 13, comma 1, lettere da a) a d), le imprese assicurative ed i soggetti gestori dei Fondi di cui al Capo III trasmettono al Fondo e ad AGEA, entro e non oltre il 30 novembre 2023, i bollettini di campagna e, per le sole polizze assicurative agevolate di cui all'art. 3, i relativi risarcimenti; per le colture di cui agli articoli 8, comma 1 e 13 comma 1, lettere e) e f), il termine perentorio è fissato al 30 marzo 2024.

10. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 9 comporta, per le singole posizioni, la sospensione del procedimento istruttorio da parte del Fondo sino alla trasmissione della documentazione.

Art. 22.

Durata della copertura mutualistica del Fondo AgriCat

1. La durata della copertura mutualistica per ciascun prodotto dell'allegato 2 è stabilita nel regolamento del Fondo.

Art. 23.

Determinazione della spesa ammissibile

1. Sono ammissibili al sostegno pubblico le integrazioni alle quote di copertura mutualistica versate dagli agricoltori al Fondo tramite il prelievo di cui all'art. 19 del regolamento (UE) n. 2115/2021.

Art. 24.

Verifica di sovracompensazione

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 517, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, AGEA è individuata quale soggetto preposto alla erogazione delle compensazioni finanziarie in favore degli agricoltori partecipanti, sulla base degli elenchi di liquidazione trasmessi dal soggetto gestore del Fondo, e alla verifica delle eventuali sovra compensazioni per effetto di un cumulo degli interventi del Fondo AgriCat con altri regimi di gestione del rischio privati o pubblici.

2. La verifica di cui al comma 1 è operata da AGEA per ciascuna combinazione CUAA/Comune/prodotto/evento ammissibile all'indennizzo del Fondo che abbia registrato un risarcimento in virtù di una copertura assicurativa agevolata di cui all'art. 3 o di un Fondo di cui al Capo III, controllando che il valore cumulato del risarcimento e della compensazione del Fondo AgriCat non ecceda il valore massimo della mancata produzione accertata in sede peritale dalla compagnia di assicurazione, ovvero dal Fondo di cui al Capo III e rideterminando, se del caso, l'importo delle compensazioni del Fondo sino all'importo massimo consentito.

3. AGEA comunica gli esiti delle verifiche al Fondo AgriCat.

Capo VI

Art. 25.

Modifiche al Piano

1. Con successivo decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, possono essere apportate modifiche o integrazioni alle disposizioni inserite nel presente provvedimento, tese a recepire eventuali modifiche apportate al Programma di sviluppo rurale nazionale o al Piano strategico della PAC 2023-2027, o per effetto di modifiche delle normative nazionali, nonché di eventuali esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica, di ampliamento della copertura assicurativa, anche con polizze sperimentali, ad ulteriori rischi, colture, allevamenti e strutture aziendali e di incremento del numero di imprese assicurate.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA


Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 337



1.1 PRODUZIONI VEGETALI ASSICURABILI O ASSOGETTABILI A COPERTURA
MUTUALISTICA

CEREALI AVENA FARRO FRUMENTO GRANO SARACENO MAIS MIGLIO ORZO RISO SEGALE SORGO TRITICALE OLEAGINOSE COLZA SENAPE BIANCA GIRASOLE SOIA ORTICOLE AGRETTO AGLIO ASPARAGO BARBABIETOLA ROSSA BIETOLA DA COSTA BROCCOLI CARCIOFI CARDO CAROTA CAVOLFIORE CAVOLO CETRIOLI CIPOLLE COCOMERI CRESCIONE FINOCCHI FRAGOLE LATTUGHE E INDIVIE MELANZANE MELONI PEPERONI POMODORI PORRO RADICCHIO/CICORIA RAVANELLO RUCOLA SCALOGNO SEDANO SPINACI ZUCCA ZUCCHINE LEGUMINOSE ARACHIDI CECI CICERCHIE FAGIOLI FAGIOLINI FAVE LENTICCHIE LUPINI PISELLI FORAGGERE ERBA MEDICA ERBAI FAVINO	Segue FORAGGERE LOIETTO LUPINELLA SULLA TRIFOGLIO VECCIA FORAGGERE DA SEME PRATI E PRATI PASCOLO PASCOLO COLTURE INDUSTRIALI ARBOREE DA BIOMASSA BARBABIETOLA PATATE PIOPPA TABACCO SUGHERETE TESSILI CANAPA LINO POMACEE MELE PERE DRUPACEE ALBICOCHE CILIEGE NETTARINE PESCHE SUSINE AGRUMI ARANCE BERGAMOTTO CEDRO KUMQUAT LIMONI MANDARANCE MANDARINI POMPELMI SATSUMA OLIVICOLE OLIVE DA OLIO OLIVE DA TAVOLA VITICOLE UVA DA TAVOLA UVA DA VINO FRUTTICOLE VARIE ACTINIDIA CACHI CASTAGNE FICHI FICHI D'INDIA GELSO LAMPONI MIRTILLI MORE NESPOLO DEL GIAPPONE MANGO RIBES UVA SPINA ALTRE FRUTTICOLE FRUTTA IN GUSCIO MANDORLE NOCCIOLE NOCI PISTACCHIO	ORNAMENTALI FLORICOLE FRONDE ORNAMENTALI VIVAI ARBOREE E ERBACEE VIVAI PIANTE ARBOREE DA FRUTTO PIANTE DI VITI PORTAINNESTO VIVAI DI VITI VIVAI DI PIANTE DA ORTO VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO Arbusti Pianta da fiore Palme Rampicanti Siepi Alberi ornamentali sempreverdi Alberi ornamentali caducifoglie Rosai Altre ornamentali VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO Siepi Alberi ornamentali sempreverdi Alberi ornamentali caducifoglie Altre ornamentali VIVAI DI PIANTE INDUSTRIALI VIVAI DI PIANTE FORESTALI PIANTE AROMATICHE ANICE BASILICO CORIANDOLO PEPERONCINO PREZZEMOLO ANETO BORRAGINE LUPPOLO CAPPERO ALTRE AROMATICHE ALTRE COLTURE MIRTO ROSA CANINA ZAFFERANO PIANTE OFFICINALI PRODUZIONI sotto serre e tunnels PRODUZIONI protette da reti antigrandine PRODUZIONI protette da impianti antibrina PRODUZIONI protette da impianti antigrandine e antibrina PRODUZIONI DA SEME GOJI FUNGHI COLTIVATI QUINOA BAMBÙ TAPPETO ERBOSO CRISANTEMO DA SEME OLIVELLO SPINOSO ERBACEE DA BIOMASSA ALKEKENGHI IPERICO
---	---	---



1.2 AVVERSITA' ASSICURABILI O ASSOGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI DI CUI AL PUNTO 1.1

1.2.1 – Avversità catastrofali

ALLUVIONE
SICCITA'
GELO E BRINA

1.2.2 – Altre avversità

1.2.2.1 – Avversità di frequenza

ECCESSO DI NEVE
ECCESSO DI PIOGGIA
GRANDINE
VENTI FORTI

1.2.2.2 – Avversità accessorie

COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE, SBALZI TERMICI

1.3 STRUTTURE AZIENDALI ASSICURABILI

IMPIANTI DI PRODUZIONI ARBOREE E ARBUSTIVE
RETI/TELI ANTIPIOGGIA – ANTIGRANDINE
SERRE E TUNNEL FISSI RIVESTIMENTO IN FILM PLASTICO
SERRE FISSE RIVESTIMENTO IN VETRO NON TEMPERATO O PLASTICA
SERRE FISSE RIVESTITE IN VETRO
SERRE PER FUNGICOLTURA – strutture ad arco ricoperte con strati di nylon isolante coibentato munite di controllo di aerazione a doppio strato
OMBRAI – strutture indipendenti in ferro zincato coperte con rete ombreggiante
IMPIANTI ANTIBRINA
RETI MONOFILARE ANTI INSETTO

1.4 INSIEME DELLE AVVERSITA' ASSICURABILI A CARICO DELLE STRUTTURE AZIENDALI DI CUI AL PUNTO 1.3

Obbligatorie

GRANDINE – TROMBA D'ARIA – ECCESSO DI NEVE - VENTO FORTE – URAGANO – FULMINE – ECCESSO DI PIOGGIA– GELO – (l'ultimo solamente per impianti di produzioni arboree e arbustive)

Facoltative

PIOGGE ALLUVIONALI – SICCITA' (l'ultima solamente per impianti di produzioni arboree e arbustive)



1.5 FITOPATIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI DI CUI AL PUNTO 1.1

ALTERNARIA
ANTRACNOSI
ASPERGILLUS FLAVUS, ASPERGILLUS PARASITICUS
BATTERIOSI
BOTRITE
CANCRO BATTERICO DELLE POMACEE
CARBONE
COLPO DI FUOCO BATTERICO (<i>Erwinia amylovora</i>)
CORINEO
VIROSI
FLAVESCENZA DORATA
FUSARIOSI
MAL DEL PIEDE
RUGGINI
SEPTORIOSI
MAL DELL'ESCA
OIDIO
MAL DELL'INCHIOSTRO
MARCIUME BRUNO
MARCIUME RADICALE
TICCHIOLATURA
PERONOSPORA
VAIOLATURA DELLE DRUPACEE (<i>Sharka</i>)
SCOPAZZI DEL MELO (<i>Apple proliferation phytoplasma</i>)
PHYTOPHTORA RAMORUM
MICOTOSSINE DEL FRUMENTO (<i>Aspergillus, Penicillium, Fusarium</i>)
CERCOSPORA
MACULATURA BRUNA (<i>Stemphylium vesicarium</i>)
MORIA DEL NOCE (<i>Phytophthora spp.</i>)
BATTERIOSI DEL NOCE (<i>Xanthomonas Campestris Juglandis</i>)
NECROSI APICALE BRUNA DEL NOCE (<i>Xanthomonas arboricola pv. Juglandis</i>)
MORIA DEI KIWI (<i>Cylindrocarpon spp.</i>)
MONILIA (<i>Monilinia laxa & Monilinia fructigena</i>)
BLACK ROT (<i>Guignardia bidwellii</i>)
ESCORIOSI

1.6 INFESTAZIONI PARASSITARIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA A CARICO DI PRODUZIONI VEGETALI, DI CUI AL PUNTO 1.1

CINIPIDE DEL CASTAGNO
DIABROTICA
PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME
TIGNOLE DEL POMODORO
TARLO ASIATICO (<i>Anoplophora spp</i>)
MOSCIERINO DEI PICCOLI FRUTTI (<i>Drosophila Suzukii</i>)




AROMIA BUNGII
CIMICE ASIATICA (<i>Halyomorpha halys</i>)
POPILLIA (<i>Popillia japonica</i>)
ELATERIDI (<i>Agriotes spp</i>)
NOTTUA PER IL MAIS ED IL SORGO (<i>Sesamia spp</i>)
PIRALIDE DEL MAIS E DEL SORGO
PSILLA
DORIFORA DELLA PATATA
CARPOCAPSA DEL MELO E DEL PERO (<i>Cydia pomonella</i>)
MOSCA DELL'OLIVO
MOSCA DEL CILIEGIO
TIGNOLA ORIENTALE DEL PESCO
RICAMATRICE DEL MELO
RAGNETTO ROSSO (<i>Tetranychus urticae</i>)
AFIDI (<i>Aphidoidea spp.</i>)
VANESSA (<i>Nymphalis spp.</i>)
ELICOVERPA (<i>Helicoverpa spp.</i>)
BOSTRICO DELLA VITE (<i>Sinoxylon perforans</i>)

1.7 ALLEVAMENTI ZOOTECNICI ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA

BOVINI
BUFALINI
SUINI
OVICAPRINI
AVICOLI
API
EQUIDI
CUNICOLI
CAMELIDI

1.7.1 EPIZOOZIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI E BUFALINI

EPIZOOZIA	ELENCO DI RIFERIMENTO
Obbligatorie	
AFTA EPIZOOTICA	Lista WOA 2022
BRUCELLOSI	Lista WOA 2022
PLEUROPOLMONITE	Lista WOA 2022
TUBERCOLOSI	Lista WOA 2022
Facoltative	
LEUCOSI ENZOOTICA	Lista WOA 2022
BLUE TONGUE	Lista WOA 2022
ENCEFALOPATIA SPONGIFORME BOVINA	Lista WOA 2022
CARBONCHIO EMATICO	Lista WOA 2022
DIARREA VIRALE BOVINA	Lista WOA 2022
RINOTRACHEITE INFETTIVA / MALATTIA DELLE MUCOSE	Lista WOA 2022



PARATUBERCOLOSI	Lista WOA 2022
MALATTIA EMORRAGICA EPIZOOTICA DEL CERVO (EHD)	Lista WOA 2022

1.7.2 EPIZOOZIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA NEGLI ALLEVAMENTI SUINI

Obbligatorie

PESTE SUINA CLASSICA	Lista WOA 2022
AFTA EPIZOOTICA	Lista WOA 2022

Facoltative

PESTE SUINA AFRICANA	Lista WOA 2022
TRICHINELLOSI	Lista WOA 2022
MORBO DI AUJESZKY	Lista WOA 2022
BRUCELLOSI SUINA	Lista WOA 2022
MORBO BLU DEI SUINI PRRS	Lista WOA 2022

1.7.3 EPIZOOZIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA NEGLI ALLEVAMENTI OVICAPRINI

Obbligatorie

BLUE TONGUE	Lista WOA 2022
BRUCELLOSI	Lista WOA 2022
AFTA EPIZOOTICA	Lista WOA 2022

Facoltative

SCRAPIE	Lista WOA 2022
AGALASSIA CONTAGIOSA	Lista WOA 2022
ARTRITE / ENCEFALITE CAPRINE	Lista WOA 2022
FEBBRE Q	Lista WOA 2022
PARATUBERCOLOSI	Lista WOA 2022
PESTE DEI PICCOLI RUMINANTI	Lista WOA 2022
VISNA – MAEDI	Lista WOA 2022


1.7.4 EPIZOOZIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI

Obbligatorie

NEWCASTLE	Lista WOA 2022
-----------	----------------

Facoltative

INFLUENZA AVIARIA	Lista WOA 2022
SALMONELLOSI	Lista WOA 2022
MYCOPLASMA GALLISEPTICUM E MYCOPLASMA SYNOVIAE	Lista WOA 2022
LARINGOTRACHEITE INFETTIVA AVIARIA	Lista WOA 2022



1.7.5 EPIZOOZIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA NEGLI ALLEVAMENTI DI API

Obbligatorie

PESTE AMERICANA	Lista WOAH 2022
PESTE EUROPEA	Lista WOAH 2022

Facoltative

VARROASI	Lista WOAH 2022
ACARIOSI	Lista WOAH 2022
INFESTAZIONE DA AETHINIA TUMIDA	Lista WOAH 2022
TROPILAEELAPS	Lista WOAH 2022

1.7.6 EPIZOOZIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA NEGLI ALLEVAMENTI EQUIDI

Obbligatorie

ENCEFALITE EQUINA	Lista WOAH 2022
ANEMIA INFETTIVA	Lista WOAH 2022

Facoltative

ARTERITE VIRALE	Lista WOAH 2022
INFLUENZA EQUINA	Lista WOAH 2022

1.7.7 EPIZOOZIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA NEGLI ALLEVAMENTI CUNICOLI

Obbligatorie

MIXOMATOSI	Lista WOAH 2022
MALATTIA EMORRAGICA VIRALE	Lista WOAH 2022

1.8 GARANZIE ASSICURABILI PER LE PRODUZIONI ZOOTECHNICHE DI CUI AL PUNTO 1.7

MANCATO REDDITO
MANCATA PRODUZIONE DI LATTE
MANCATA PRODUZIONE DI MIELE
ABBATTIMENTO FORZOSO
COSTO DI SMALTIMENTO

1.9 SETTORI PER I QUALI È AMMISSIBILE IL SOSTEGNO PER LO STRUMENTO DI STABILIZZAZIONE DEL REDDITO

FRUMENTO DURO
OLIVICOLTURA
ORTOFRUTTA
LATTE BOVINO
LATTE OVICAPRINO
AVICOLTURA
RISICOLTURA
SUINICOLTURA
BIETICOLO SACCARIFERO



TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA


TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	CODICE	UNITÀ/MISURE	TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	CODICE	UNITÀ/MISURE
ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	M63	UNITÀ/MQ	CAROTA DA SEME IBRIDO	M44	100 KG/HA
ALTRE FLORICOLE SOTTO SERRA	M62	UNITÀ/MQ	BUNCHING ONION DA SEME IBRIDO	M43	100 KG/HA
ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO RETE ANTIGRANDINE	M74	100 KG/HA	CAVOLI DA SEME IBRIDO	M42	100 KG/HA
MELE CLUB SOTTO RETE ANTIGRANDINE E SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	M65	100 KG/HA	RUCOLA SELVATICA DA SEME IBRIDO	M41	100 KG/HA
MELE CLUB SOTTO RETE ANTIGRANDINE	M64	100 KG/HA	SPINACIO DA INDUSTRIA	M40	100 KG/HA
MELE CLUB SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	M80	100 KG/HA	PISELLI DA INDUSTRIA	M39	100 KG/HA
MELOGRANO SOTTO RETE ANTIGRANDINE	M82	100 KG/HA	NETTARINE DA INDUSTRIA	M34	100 KG/HA
ZUCCA ORNAMENTALE	M61	100 KG/HA	MAIS DA GRANELLA PER FARINE DA POLENTA	M32	100 KG/HA
PATATE DI PRIMIZIA	M60	100 KG/HA	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY	M31	100 KG/HA
VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE – KAKI	M59	UNITÀ/HA	RISO INDICA DA SEME CON DIRITTI RISERVATI	M29	100 KG/HA
VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO CASTAGNO	M58	UNITÀ/HA	RISO DA SEME CON DIRITTI RISERVATI	M28	100 KG/HA
VIVAI VITI BARBATELLE SELVATICHE	M57	UNITÀ/HA	RISO INDICA CON DIRITTI RISERVATI	M26	100 KG/HA
VIVAI DI PORTAINNESTI POMACEE	M56	UNITÀ/HA	RISO CON DIRITTI RISERVATI	M25	100 KG/HA
VIVAI DI PORTAINNESTI DRUPACEE	M81	UNITÀ/HA	PESCHE DA INDUSTRIA	M24	100 KG/HA
VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO ACTINIDIA	M55	UNITÀ/HA	ALBICOCHE DA INDUSTRIA	M22	100 KG/HA
VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO DRUPACEE	M54	UNITÀ/HA	CILIEGIE DA INDUSTRIA	M19	100 KG/HA
VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO AGRUMI – FICO	M53	UNITÀ/HA	MELE CLUB	M17	100 KG/HA
ORZO DA SEME IBRIDO	M52	100 KG/HA	VERBENA OFFICINALE PARTE AEREA	M14	100 KG/HA
FRAGOLINE DI BOSCO	M51	100 KG/HA	VERBENA ODOROSA PARTE AEREA	M13	100 KG/HA
ZUCCHINE DA SEME IBRIDO	M50	100 KG/HA	VERBENA ODOROSA SOMMITA' FIORITE	M86	100 KG/HA
RADICCHIO/CICORIA DA SEME IBRIDO	M49	100 KG/HA	BARDANA RADICE	M12	100 KG/HA
PORRO DA SEME IBRIDO	M48	100 KG/HA	AGLIONE	M11	100 KG/HA
FINOCCHIO DA SEME IBRIDO	M47	100 KG/HA	FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q)	M10	100 KG/HA
COLZA DA SEME IBRIDO	M46	100 KG/HA	COCOMERO MINI	M09	100 KG/HA
CAVOLFIORRE DA SEME IBRIDO	M45	100 KG/HA	CARCIOFO DA INDUSTRIA	M07	CAPOLINO/HA
			ALCHECHENGI	M06	100 KG/HA



TIPOLOGIE CULTURALI ASSICURABILI	CODICE	UNITÀ MISURE	TIPOLOGIE CULTURALI ASSICURABILI	CODICE	UNITÀ MISURE
IPERICO	M05	100 KG/HA	SALVIA	L77	100 KG/HA
GIRASOLE DA BIOMASSA PIANTA	M04	100 KG/HA	RUCOLA	L76	100 KG/HA
CECE DA SEME	M02	100 KG/HA	ROSMARINO	L75	100 KG/HA
PRATO PASCOLO	M01	MQ	RISO INDICA DA SEME	L74	100 KG/HA
PRATO POLIFITA (MQ)	L99	MQ	RISO DA SEME	L73	100 KG/HA
PASCOLO	L98	MQ	PISELLI SECCHI	L72	100 KG/HA
OLIVELLO SPINOSO	L96	100 KG/HA	PIOPPI A DIMORA CICLO BREVE 5 ANNI	L71	100 KG/HA
MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	L95	100 KG/HA	PASSIFLORA	L70	100 KG/HA
CACHI SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	L94	100 KG/HA	ORZO DA BIOMASSA	L69	100 KG/HA
CACHI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	L93	100 KG/HA	ORTICA	L68	100 KG/HA
ALBICOCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	L92	100 KG/HA	ORIGANO	L67	100 KG/HA
ALBICOCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	L91	100 KG/HA	MENTUCCIA	L66	100 KG/HA
ALBICOCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	L90	100 KG/HA	MENTA SEMI	L65	100 KG/HA
VECCIA DA SEME	L89	100 KG/HA	MENTA PIPERITA SOMMITA' FRESCA	L64	100 KG/HA
VECCIA	L88	100 KG/HA	MENTA DOLCE	L63	100 KG/HA
TRITORDEUM	L87	100 KG/HA	MELISSA	L62	100 KG/HA
TRITICALE DA BIOMASSA	L86	100 KG/HA	MELISSA SEMI	L61	100 KG/HA
TIMO	L85	100 KG/HA	MALVA	L60	100 KG/HA
TARASSACO RADICI	L84	100 KG/HA	MAIS DA BIOMASSA	L58	100 KG/HA
SORGO DA INSILAGGIO	L83	100 KG/HA	MAGGIORANA	L57	100 KG/HA
SORGO DA BIOMASSA	L82	100 KG/HA	LUPINELLA DA SEME	L56	100 KG/HA
SOIA DA SEME	L81	100 KG/HA	LIQUIRIZIA RADICE	L55	100 KG/HA
SOIA DA BIOMASSA	L80	100 KG/HA	LAVANDA PRODOTTO SECCO SGRANATO	L54	100 KG/HA
SEGALE DA BIOMASSA	L79	100 KG/HA	GIRASOLE DA BIOMASSA	L53	100 KG/HA
SCALOGNO DA SEME	L78	100 KG/HA	GENZIANA	L52	100 KG/HA
			FRUMENTO TENERO DA INSILAGGIO	L51	100 KG/HA




TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	CODICE	UNITÀ MISURE	TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	CODICE	UNITÀ MISURE
FRUMENTO TENERO DA FORAGGIO	L50	100 KG/HA	CAMOMILLA	L24	100 KG/HA
FRUMENTO POLONICO (KHORASAN) DA SEME	L49	100 KG/HA	BIETOLA ROSSA	L23	100 KG/HA
FRUMENTO DA BIOMASSA	L48	100 KG/HA	BARBABIETOLA DA FORAGGIO	L22	100 KG/HA
FIORDALISO	L47	100 KG/HA	BARBABIETOLA DA BIOMASSA	L21	100 KG/HA
FAVINO DA SEME	L46	100 KG/HA	BAMBU" DA BIOMASSA	L20	100 KG/HA
FAVA SECCA	L45	100 KG/HA	BAMBU"	L19	100 KG/HA
FARRO DA SEME	L44	100 KG/HA	AVENA DA SEME	L18	100 KG/HA
FAGIOLINI DA SEME	L43	100 KG/HA	AVENA DA BIOMASSA	L17	100 KG/HA
FAGIOLINI DA INDUSTRIA	L42	100 KG/HA	ARNICA	L16	100 KG/HA
FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI	L41	100 KG/HA	ANONE	L15	100 KG/HA
FAGIOLI SECCHI NANI	L40	100 KG/HA	ANETO	L14	100 KG/HA
FAGIOLI DA INDUSTRIA	L39	100 KG/HA	ALTRI ERBAI (IN PUREZZA)	L13	100 KG/HA
ERBAI DI RAVIZZONE	L38	100 KG/HA	ALBICOCCHE PRECOCI	L12	100 KG/HA
ERBAI DA BIOMASSA	L37	100 KG/HA	AGRETTO	L11	100 KG/HA
ERBA CIPOLLINA	L36	100 KG/HA	AGLIO DA SEME	L10	100 KG/HA
ELICRISO	L35	100 KG/HA	PASTONE DI MAIS	L09	100 KG/HA
CRESCIONE	L34	100 KG/HA	BARBABIETOLA DA FORAGGIO DA SEME	L08	100 KG/HA
COLZA DA BIOMASSA	L33	100 KG/HA	CRISANTEMO DA SEME	L07	100 KG/HA
CILIEGIO ACIDO	L32	100 KG/HA	GERMOGLI DI BAMBU'	L06	100 KG/HA
CAVOLO ROMANESCO	L31	100 KG/HA	POMODORINO ALTRE LAVORAZIONI	L05	100 KG/HA
CAVOLO RAPA	L30	100 KG/HA	CAPPERO	L04	100 KG/HA
CAVOLO FORAGGIO	L29	100 KG/HA	UVA VARIETALE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	L03	100 KG/HA
CAVOLO CINESE	L28	100 KG/HA	MANGO	L02	100 KG/HA
CARTAMO	L26	100 KG/HA	FUNGHI DI COLTIVAZIONE	L01	100 KG/MQ
CARDO DA SEME	L25	100 KG/HA	ECHINACEA PARTE AEREA	H99	100 KG/HA
CAMELINA SATIVA	M83	100 KG/HA	ECHINACEA RADICI	H98	100 KG/HA




TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	CODICE	UNITÀ MISURE
FACELIA DA SEME	H97	100 KG/HA
ERBA MAZZOLINA DA SEME	H96	100 KG/HA
FESTUCA DA SEME	H95	100 KG/HA
FLORICOLE SOTTO TUNNEL/MQ	H94	MQ
OLIVO IN VASO	H93	UNITÀ/MQ
VIVAI DI FRUTTICOLE	H92	MQ
TAPPETO ERBOSO	H91	MQ
FLORICOLE SOTTO SERRA/MQ	H90	MQ
SULLA DA SEME	H89	100 KG/HA
BIETOLA DA COSTA DA SEME	H88	100 KG/HA
PIANTINE DI NOCCIOLO	H87	UNITÀ/MQ
BORRAGINE	H86	100 KG/HA
UVA COMUNE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	H85	100 KG/HA
UVA DA VINO IGP SOTTO RETE ANTIGRANDINE	H84	100 KG/HA
UVA DA VINO DOP SOTTO RETE ANTIGRANDINE	H83	100 KG/HA
UVA DA VINO COMUNE	H82	100 KG/HA
UVA DA VINO IGP	H81	100 KG/HA
UVA DA VINO DOP	H80	100 KG/HA
FRUMENTO POLONICO (KHORASAN)	H79	100 KG/HA
FIENO GRECO	H78	100 KG/HA
LUPPOLO	H77	100 KG/HA
CRESCIONE DA SEME	H76	100 KG/HA
ANICE STELLATO DA SEME	H75	100 KG/HA
ANICE STELLATO	H74	100 KG/HA
UVA DA VINO VARIETALE	H73	100 KG/HA
VIVAI INDUSTRIALI	H71	MQ

TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	CODICE	UNITÀ MISURE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE	H70	MQ
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE	H69	MQ
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	H68	MQ
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - SIEPI	H67	MQ
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	H66	MQ
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI ROSAI	H65	MQ
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE	H64	MQ
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	H63	MQ
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - SIEPI	H62	MQ
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - RAMPICANTI	H61	MQ
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PALME	H60	MQ
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE	H59	MQ
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ERBACEE PERENNI	H58	MQ
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI	H57	MQ
SEDANO DA SEME	H56	100 KG/HA
CAVOLO NERO	H55	100 KG/HA
BIETA LISCIA DA TAGLIO	H54	100 KG/HA
AVOCADO	H53	100 KG/HA
MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	H52	100 KG/HA
FRUTTICOLE FINO A 5 ANNI SOTTO SERRA	H51	MQ
OLIVO FINO A 5 ANNI SOTTO SERRA	H50	MQ
FRUTTICOLE TRA 5 E 10 SOTTO SERRA	H49	MQ
OLIVO TRA 5 E 10 SOTTO SERRA	H48	MQ
FRUTTICOLE OLTRE 10 ANNI SOTTO SERRA	H47	MQ




TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	CODICE	UNITÀ MISURE
OLIVO OLTRE 10 ANNI SOTTO SERRA	H46	MQ
LUPINELLA	H45	100 KG/HA
PIANTINE DA ORTO IBRIDE	H44	MQ
PIANTINE DA ORTO STANDARD	H43	MQ
PSILLIO	H42	100 KG/HA
SENAPE BIANCA	H41	100 KG/HA
TRITICALE DA SEME	H40	100 KG/HA
SORGO DA SEME	H39	100 KG/HA
ANETO DA SEME	H38	100 KG/HA
VIVAI DI PIANTE FORESTALI	H37	MQ
GIUGGIOLE	H36	100 KG/HA
MELOGRANO	H35	100 KG/HA
ZAFFERANO BULBI	H34	CADAUNO
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	H31	UNITÀ/MQ
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA	H30	MQ
RUCOLA DA SEME	H29	100 KG/HA
LINO DA SEME	H28	100 KG/HA
FIORI DI ZUCCHINA	H27	UNITÀ/HA
BASILICO DA SEME	H26	100 KG/HA
ZAFFERANO	H25	G/HA
PEPERONCINO	H24	100 KG/HA
SUGHERETE	H23	100 KG/HA
TRIFOGLIO	H20	100 KG/HA
SULLA	H19	100 KG/HA
LOIETTO	H18	100 KG/HA
LUPINI	H17	100 KG/HA

TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	CODICE	UNITÀ MISURE
PATATE DA SEME	H16	100 KG/HA
ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	H15	MQ
GRANO SARACENO	H14	100 KG/HA
FRUMENTO TENERO DA SEME	H13	100 KG/HA
FRUMENTO DURO DA SEME	H12	100 KG/HA
FRUMENTO TENERO	H11	100 KG/HA
FRUMENTO DURO	H10	100 KG/HA
NESPOLO DEL GIAPPONE	H09	100 KG/HA
LAMPONE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	H08	100 KG/HA
MANDARINI PRECOCI	H07	100 KG/HA
MANDARANCE PRECOCI	H05	100 KG/HA
LIMONI PRECOCI	H04	100 KG/HA
ARANCE PRECOCI	H02	100 KG/HA
SOIA EDAMAME	D99	100 KG/HA
FAGIOLI DA SEME	D98	100 KG/HA
FAVA DA SEME	D97	100 KG/HA
BUNCHING ONION DA SEME	D96	100 KG/HA
GOJI	D95	100 KG/HA
QUINOA	D94	100 KG/HA
FRAGOLE SOTTO SERRA	D92	100 KG/HA
CILIEGIE SOTTO TUNNEL	D91	100 KG/HA
BROCCOLETTO (CIME DI RAPA)	D90	100 KG/HA
UVA DA TAVOLA SOTTO PROTEZIONE	D89	100 KG/HA
SUSINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D87	100 KG/HA
SUSINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D86	100 KG/HA
PESCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D85	100 KG/HA




TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	CODICE	UNITÀ MISURE
PESCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D84	100 KG/HA
PERE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D83	100 KG/HA
PERE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D82	100 KG/HA
ORTICOLE SOTTO TUNNEL	D81	MQ
ORNAMENTALI SOTTO TUNNEL	D80	MQ
NETTARINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D79	100 KG/HA
NETTARINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D78	100 KG/HA
MIRTILLI SOTTO RETE	D77	100 KG/HA
MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D76	100 KG/HA
FRAGOLE SOTTO TUNNEL	D74	100 KG/HA
FLORICOLE SOTTO TUNNEL	D73	UNITÀ/MQ
CLIEGIE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D71	100 KG/HA
ALBICOCCHIE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D70	100 KG/HA
ACTINIDIA POLPA VERDE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D69	100 KG/HA
ZUCCHINA FIORE	D68	100 KG/HA
VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA	D67	UNITÀ/MQ
UVA SPINA	D66	100 KG/HA
SEGALE DA SEME	D65	100 KG/HA
SCALOGNO	D64	100 KG/HA
RISO INDICA	D63	100 KG/HA
RAPA	D61	100 KG/HA
ORZO DA SEME	D60	100 KG/HA
COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA (PIOPPO, ROBINIA, SALICE, PAULONIA, EUCALIPTO)	D58	100 KG/HA
NESTI DI VITI (barbatelle)	D57	UNITÀ/MQ
GELSO	D56	100 KG/HA

TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	CODICE	UNITÀ MISURE
CICERCHIA	D54	100 KG/HA
ARACHIDI	D53	100 KG/HA
CAVOLFIORE DA SEME	D52	100 KG/HA
FINOCCHIO DA SEME	D51	100 KG/HA
BIETOLA ROSSA DA SEME	D50	100 KG/HA
ZUCCHINE DA SEME	D49	100 KG/HA
GIRASOLE DA SEME	D48	100 KG/HA
PISELLO DA SEME	D47	100 KG/HA
CAROTA DA SEME	D46	100 KG/HA
COLZA DA SEME	D45	100 KG/HA
TRIFOGLIO DA SEME	D44	100 KG/HA
PREZZEMOLO DA SEME	D43	100 KG/HA
NOCE PIANTE	D42	UNITÀ/MQ
PIOPPO	D41	CADAUNO
ROSA CANINA	D39	100 KG/HA
NOCI	D38	100 KG/HA
MIRTO	D37	100 KG/HA
POMPELMO	D36	100 KG/HA
KUMQUAT	D35	100 KG/HA
CASTAGNE	D33	100 KG/HA
ZUCCA	D32	100 KG/HA
SEGALE	D31	100 KG/HA
SEDANO	D30	100 KG/HA
RAVANELLO	D29	100 KG/HA
RADICCHIO	D28	100 KG/HA
PORRO	D27	100 KG/HA




TIPOLOGIE CULTURALI ASSICURABILI	CODICE	UNITÀ MISURE
PIANTE OFFICINALI	D26	100 kg/ha
CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO SERRA	D25	UNITÀ/MQ
MAIS DOLCE	D24	100 KG/HA
MAIS DA INSILAGGIO	D23	100 KG/HA
LENTICCHIE	D22	100 KG/HA
LATTUGHE/INDIVIE	D21	100 KG/HA
CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO PIEN'ARIA	D20	UNITÀ/MQ
FINOCCHIO	D19	100 KG/HA
FAVINO	D18	100 KG/HA
FAVA FRESCA	D17	100 KG/HA
FARRO	D16	100 KG/HA
ERBA MEDICA	D15	100 KG/HA
CIPOLLINE	D14	100 KG/HA
CETRIOLI	D13	100 KG/HA
CECI	D12	100 KG/HA
CAVOLO VERZA	D11	100 KG/HA
CAVOLO CAPPUCCIO	D10	100 KG/HA
CAVOLFIORE	D09	100 KG/HA
CAROTA	D08	100 KG/HA
CARDO	D07	100 KG/HA
CANAPA	D06	100 KG/HA
BIETOLA DA COSTA	D05	100 KG/HA
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	D04	100 KG/HA
ASPARAGO	D03	100 KG/HA
AGLIO	D01	100 KG/HA
PREZZEMOLO	C99	100 KG/HA

TIPOLOGIE CULTURALI ASSICURABILI	CODICE	UNITÀ MISURE
PISELLO PROTEICO	C96	100 KG/HA
ORTICOLE SOTTO SERRA	C95	MQ
ORNAMENTALI SOTTO SERRA	C94	MQ
MIGLIO	C93	100 KG/HA
LOIETTO DA SEME	C92	100 KG/HA
LINO	C91	100 KG/HA
ERBAI MISTI	C89	100 KG/HA
ERBAI DI LEGUMINOSE	C88	100 KG/HA
ERBAI DI GRAMINACEE	C87	100 KG/HA
CORIANDOLO DA SEME	C86	100 KG/HA
CORIANDOLO	C85	100 KG/HA
CANAPA DA SEME	C84	100 KG/HA
CANAPA INFIORESCENZA	M03	100 KG/HA
CAVOLO BROCCOLO	C83	100 KG/HA
BASILICO	C82	100 KG/HA
ANICE	C80	100 KG/HA
ZUCCA DA SEME	C79	100 KG/HA
SPINACIO DA SEME	C78	100 KG/HA
RAVANELLO DA SEME	C77	100 KG/HA
RAPA DA SEME	C76	100 KG/HA
PORRO DA SEME	C75	100 KG/HA
LATTUGHE DA SEME	C74	100 KG/HA
INDIVIA DA SEME	C73	100 KG/HA
CIPOLLA DA SEME	C72	100 KG/HA
RADICCHIO/CICORIA DA SEME	C71	100 KG/HA
CETRIOLI DA SEME	C70	100 KG/HA




TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	CODICE	UNITÀ MISURE
CAVOLI DA SEME	C69	100 KG/HA
ERBA MEDICA DA SEME	C68	100 KG/HA
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO DA SEME	C67	100 KG/HA
MORE	C66	100 KG/HA
VIVAIDI PIOPPI	C65	UNITÀ/MQ
CEDRO	C64	100 KG/HA
BERGAMOTTO	C63	100 KG/HA
RIBES	C62	100 KG/HA
MANDORLE	C61	100 KG/HA
SATSUMA	C60	100 KG/HA
NOCCIOLE	C59	100 KG/HA
MELANZANE	C58	100 KG/HA
PISTACCHIO	C57	100 KG/HA
SPINACIO	C56	100 KG/HA
VIVAIDI PIANTE DA OLIVO	C55	MQ
CIPOLLE	C54	100 KG/HA
LAMPONE	C52	100 KG/HA
MIRTILLO	C51	100 KG/HA
ZUCCHINE	C50	100 KG/HA
TRITICALE	C49	100 KG/HA
GIRASOLE	C48	100 KG/HA
FAGIOLINI	C47	100 KG/HA
PISELLI FRESCHI	C46	100 KG/HA
FAGIOLI FRESCHI	C45	100 KG/HA
FICHI	C44	100 KG/HA
AVENA	C43	100 KG/HA

TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	CODICE	UNITÀ MISURE
FICO D'INDIA	C42	100 KG/HA
OLIVE OLIO	C41	100 KG/HA
OLIVE TAVOLA	C40	100 KG/HA
MAIS DA SEME	C39	100 KG/HA
FRAGOLE	C38	100 KG/HA
CILIEGIE	C37	100 KG/HA
CACHI	C36	100 KG/HA
PATATE COMUNI	C35	100 KG/HA
MELONI	C34	100 KG/HA
COCOMERO	C33	100 KG/HA
COLZA	C32	100 KG/HA
SOIA	C31	100 KG/HA
SORGO	C30	100 KG/HA
ORZO	C29	100 KG/HA
CARCIOFO	C27	CAPOLINO/HA
MANDARINI MEDIO - TARDIVI	C26	100 KG/HA
MANDARANCE	C25	100 KG/HA
LIMONI MEDI - MEDI TARDIVI	C24	100 KG/HA
ARANCE MEDIO TARDIVE	C23	100 KG/HA
PEPERONI	C22	100 KG/HA
VIVAI VITI BARBATELLE INNESTATE	C21	UNITA'/HA
UVA DA TAVOLA	C19	100 KG/HA
TABACCO	C18	100 KG/HA
SUSINE PRECOCI	C17	100 KG/HA
SUSINE	C16	100 KG/HA
RISO	C15	100 KG/HA



TIPOLOGIE CULTURALI ASSICURABILI	CODICE	UNITÀ MISURE
POMODORO PELATO	C14	100 KG/HA
POMODORO DA TAVOLA	C13	100 KG/HA
POMODORO CONCENTRATO	C12	100 KG/HA
PIANTE DI VITI PORTAINNESTO	C11	UNITA'/HA
PESCHE PRECOCI	C10	100 KG/HA
PESCHE	C09	100 KG/HA
PERE PRECOCI	C08	100 KG/HA
PERE	C07	100 KG/HA
NETTARINE PRECOCI	C06	100 KG/HA
NETTARINE	C05	100 KG/HA
MELE	C04	100 KG/HA
MAIS DA GRANELLA GENERICO	C03	100 KG/HA
ALBICOCCHE	C02	100 KG/HA
ACTINIDIA POLPA VERDE	C01	100 KG/HA
UVA DA VINO IGP SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	M84	100 KG/HA
UVA DA VINO DOP SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	M85	100 KG/HA



ALLEGATO 3

DEFINIZIONI

1 - Definizioni generali

Polizze assicurative: all'interno del Piano si intendono le polizze assicurative agevolate a copertura dei danni alle produzioni agricole e zootecniche, agli allevamenti e alle strutture aziendali agricole, causati da avversità atmosferiche, epizootie, fitopatie e infestazioni parassitarie, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e dell'articolo 76 del regolamento (UE) n. 2115/2021.

Fondi di mutualizzazione: all'interno del Piano si intendono i Fondi per rischi climatici e sanitari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158 e successive modificazioni e all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modificazioni nonché ai Fondi danni di cui all'articolo 76 del regolamento (UE) n. 2115/2021.

Fondo per la stabilizzazione del reddito settoriale: all'interno del Piano si intendono i Fondi per la tutela del reddito settoriale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158 e successive modificazioni e all'articolo 39-bis del regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modificazioni nonché ai Fondi IST di cui all'articolo 76 del regolamento (UE) n. 2115/2021.

Reddito settoriale: somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione di un dato settore sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione (ref. Metodologia per il calcolo del reddito di cui all'allegato 10).

2 - Definizioni di eventi e garanzie

I - Eventi avversi

Grandine: acqua congelata in atmosfera che cade sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

Gelo: abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d'aria fredda. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Brina: congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Eccesso di pioggia: eccesso di disponibilità idrica nel terreno e/o di precipitazioni eccedenti le medie del periodo che abbiano causato danni alle produzioni assicurate. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Alluvione: calamità naturale che si manifesta a seguito di piogge alluvionali o sotto forma di esondazione, dovuta ad eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Vento forte: fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Vento caldo (scirocco e/o libeccio): movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud-est e sud-ovest abbinato ad una temperatura di almeno 30°C che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Nel rischio possono essere considerati anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico) che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Sbalzo termico: variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Siccità: straordinaria carenza di precipitazioni rispetto a quelle normali del periodo che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del

terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso. Tale evento deve arrecare effetti determinanti sulla vitalità delle piante oggetto di assicurazione con conseguente compromissione della produzione assicurata. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze.

Colpo di sole: incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Eccesso di neve: precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Ondata di calore: periodo di tempo prolungato durante il quale la temperatura è superiore alla massima temperatura critica di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie e tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o gravi compromissioni del prodotto.

II - Garanzie

Garanzie a copertura delle rese a seguito di avversità atmosferiche: si intendono i contratti assicurativi che coprono la mancata resa quali/quantitativa della produzione a causa delle combinazioni degli eventi avversi ammessi alla copertura assicurativa agevolata indicate all'articolo 3, comma 1, ed eventualmente delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie.

La mancata resa dovrà essere espressa come la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e resa assicurata.

III - Garanzie zootecniche

Mancato reddito: perdita totale o parziale del reddito derivante dall'applicazione di ordinanze dell'autorità sanitaria conseguenti a focolai di malattie epizootiche assicurabili con polizze agevolate. Per mancato reddito si intende la mancata produzione relativa ad un ordinamento produttivo per specie allevata a cui possono essere aggiunti i maggiori costi sostenuti, al netto dei costi non sostenuti.

Mancata produzione di latte: riduzione della produzione di latte nel periodo estivo dovuta a valori termoisometrici elevati, misurabili come superamento, nella provincia/comune di riferimento, dei valori di THI critici (THI diurno >78 e THI notturno >68) per un periodo superiore a cinque giorni, che determina un calo della produzione giornaliera superiore al 15%. Nell'allevamento oltre alla ventilazione naturale devono essere presenti e funzionanti sistemi di raffrescamento combinati (acqua e ventilazione).

Mancata produzione di miele: riduzione della produzione di miele nel corso dell'intera annata, e comunque nel periodo di copertura assicurativa, dovuta ad uno o più dei seguenti fenomeni che influenzano:

1) l'attività di bottinatura durante il periodo di fioritura delle specie nettariifere:

precipitazioni piovose: superamento della soglia del 40% del rapporto tra giorni con precipitazioni che durano almeno la metà del periodo di luce della giornata, e del numero dei giorni di fioritura delle specie nettariifere interessate;

temperature critiche: abbassamento delle temperature al di sotto dei 15°C e innalzamento al di sopra dei 36°C per una durata pari ad almeno la metà del periodo di luce della giornata nel periodo di fioritura delle specie nettariifere interessate;


2) la secrezione nettariifera delle piante oggetto di bottinatura:

siccità, eccesso di pioggia, gelo e brina, come definite al precedente punto 2.1 - Eventi avversi.

Gli effetti negativi di tali avversità atmosferiche devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o allevamenti limitrofi.

Abbattimento forzoso: perdita totale o parziale del valore del capitale zootecnico dell'allevamento, dovuta all'abbattimento parziale o totale dei capi presenti nell'allevamento in esecuzione dell'ordinanza emessa dall'autorità sanitaria ai sensi delle norme di polizia veterinaria o di abbattimenti comunque finalizzati al risanamento o all'eradicazione di malattie infettive, nell'ambito di piani sanitari volontari regolati da specifiche normative regionali o nazionali. Non sono oggetto di garanzia assicurabile le perdite indennizzabili da altri provvedimenti normativi.

Costo di smaltimento: costo per il prelevamento, il trasporto dall'allevamento all'impianto di trasformazione e la distruzione delle carcasse di animali, al netto dell'eventuale valore residuo recuperato, per le cause richiamate all'articolo 5, comma 1, del presente Piano.



POLIZZE SPERIMENTALI

1. Definizioni generali

a) polizze ricavo:	si intendono i contratti assicurativi che coprono la perdita di ricavo della produzione assicurata, intesa come combinazione tra la riduzione della resa a causa delle avversità ammesse alla copertura assicurativa agevolata indicate all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente Piano, e la riduzione del prezzo di mercato;
b) riduzione di resa:	è la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e la resa assicurata.
c) riduzione di prezzo:	è la differenza tra il prezzo di mercato, determinato dall' dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) con riferimento al terzo trimestre dell'anno di raccolta del prodotto assicurato, e il prezzo determinato ai sensi dell'articolo 127, comma 3 della legge n. 388/2000 e dell'articolo 2, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche e integrazioni;
d) resa effettiva:	si intende la resa determinata con riferimento al momento del raccolto dal perito e/o dal modello matematico della compagnia assicurativa che ha preso in carico il rischio;
e) polizze indicizzate o <i>index based</i> :	<p>si intendono i contratti assicurativi che coprono la perdita di produzione assicurata per danno di quantità e/o qualità a seguito di un andamento climatico avverso, identificato tramite uno scostamento positivo o negativo rispetto a un indice biologico e/o meteorologico. Il relativo danno sarà riconosciuto sulla base dell'effettivo scostamento rispetto al valore del suddetto indice.</p> <p>La riduzione di resa quantitativa e/o qualitativa può essere stimata al momento del raccolto attraverso i modelli matematici relativi all'impresa e i dati forniti dall'oracolo ed è determinata in relazione all'andamento climatico avverso e/o alla gravità della fitopatia, in questo caso, stimata sulla base dell'indice biologico.</p> <p>Il danno è correlato all'andamento climatico avverso e/o alla predisposizione dell'ambiente alle infezioni, che determina o un effettivo danno da parte del patogeno o un impegno straordinario da parte dell'agricoltore nella gestione della malattia, documentato nel quaderno di campagna tenuto con modalità elettronica tale da permettere la certificazione e la notarizzazione dei dati all'interno della Blockchain/DLT o stabilito mediante criteri contrattualmente pattuiti.</p>
f) indice meteorologico:	<p>si intende l'indice che consente di identificare un evento meteorologico registrato sulla base di un parametro predefinito, quale ad esempio la somma delle temperature medie giornaliere e/o delle precipitazioni cumulate, nonché l'umidità relativa dell'aria e la bagnatura fogliare, riferito ad un determinato periodo di sviluppo della coltivazione, potenzialmente dannoso per la produzione agricola in una specifica area di produzione.</p> <p>I parametri (medie e/o superamento dei livelli prestabiliti) devono essere determinati in periodi temporali, anche infrannuali, idonei ad</p>



	osservare l'effettivo rischio assicurato, anche in relazione alle diverse fasi fenologiche della specie coltivata.
g) indice biologico:	si intende l'indice che consente di identificare un evento biotico registrato sulla base di uno o più parametri predefiniti, quale ad esempio la quantità di biomassa persa, riferito ad un determinato periodo di sviluppo della coltivazione, potenzialmente dannoso per la produzione agricola in una specifica area di produzione;
h) andamento climatico avverso	indica un andamento climatico, identificato sulla base dell'alterazione di parametri ricompresi nell'indice meteorologico quali, ad esempio, la piovosità e/o la temperatura cumulate nel periodo di coltivazione o in parte di esso che si discosta significativamente dalla curva ottimale per una determinata coltura in una determinata fase fenologica e produce effetti negativi sulla produzione misurabili, se del caso, con indici biologici.

A - POLIZZE RICAVO

2. Regime di aiuto

1. Ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, con decreto 23 marzo 2017 è stato istituito un regime di aiuto finalizzato al sostegno di polizze agricole agevolate sperimentali.
2. La spesa per l'attuazione della misura di contributo sui premi assicurativi per polizze innovative a copertura del rischio inerente alla variabilità del ricavo aziendale nel settore del grano è posta a carico dello stanziamento di bilancio per gli interventi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche e integrazioni, nel limite delle risorse disponibili.

3. Produzioni, rischi e garanzie assicurabili con polizze sperimentali sui ricavi


1. Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli sulle produzioni per l'intero territorio nazionale per l'anno 2023, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche e integrazioni, si considerano assicurabili con polizze sperimentali le produzioni di frumento duro generico (codice H10, ID varietà 1) e di frumento tenero generico (codice H11, ID varietà 2) a fronte dell'insieme dei rischi di cui all'allegato 1, punto 1.2, del presente Piano (avversità catastrofali, di frequenza e accessorie) e del rischio prezzo a garanzia del ricavo, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

4. Determinazione dei valori assicurabili con polizze sperimentali sui ricavi

1. Si fa riferimento a quanto riportato all'articolo 7, commi 1 e 2.

5. Requisiti delle polizze sperimentali sui ricavi

1. Ai fini del risarcimento, gli schemi di polizza, devono prevedere una soglia di riduzione del ricavo superiore al 20% da applicare sul ricavo assicurato per l'intera produzione per Comune del prodotto frumento di cui all'allegato 1, punto 1.1.
2. La quantificazione del danno è valutata, per quanto riguarda la riduzione di resa, con riferimento al momento della raccolta come differenza (espressa in 100 Kg. per ettaro di prodotto), tra resa assicurata e resa effettiva, come definita al paragrafo 1, lettera d), e, per quanto riguarda la riduzione di prezzo, come differenza tra il prezzo assicurato ed il prezzo di mercato come definita al paragrafo 1, lettera c).



3. Il risarcimento, inteso come riduzione del ricavo, è dato dalla differenza tra il valore della produzione assicurata (resa media per prezzo di assicurazione) e il valore della produzione nell'anno oggetto di assicurazione (resa effettiva per prezzo di mercato).


6. Sostegno e massimali delle polizze sperimentali sui ricavi

1. Sulle polizze sperimentali di cui alla presente sezione A è concesso un contributo fino al 65% della spesa ammessa a contributo, calcolata secondo le modalità stabilite all'allegato 7 - metodologia di calcolo dei parametri contributivi – colture, tenuto conto delle disponibilità di bilancio nazionale.
2. Il contributo erogato ai singoli beneficiari concorre alla determinazione del massimale pari a 20.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, previsto per gli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

B - POLIZZE INDEX BASED

7. Definizioni, produzioni, rischi e garanzie assicurabili con polizze sperimentali index based

1. Definizioni:	
1. DANNO	Il danno è correlato all'andamento climatico avverso e/o alla predisposizione dell'ambiente alle infezioni, che determina un effettivo danno da parte del patogeno.
2. BAGNATURA FOGLIARE	Si intende la bagnatura delle foglie causata da idrometeore; se ne misura la persistenza nel tempo (ore di bagnatura per giorno), come causa in grado di favorire lo sviluppo della fitopatia.
3. BLOCKCHAIN/DLT	È la tecnologia basata su registri condivisi, distribuiti tra nodi, accessibile simultaneamente, architetturealmente decentralizzato su basi crittografiche in grado di consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati protetti da crittografia. Le informazioni registrate sono immutabili, non alterabili e verificabili dai soggetti autorizzati.
4. FITOPATIA	Il termine indica una generica malattia di una pianta.
5. MANCATA PRODUZIONE DI LATTE E DI MIELE	Si fa riferimento alle definizioni di cui all'Allegato 3.
6. IDROMETEORE	Indica tutti i fenomeni di condensazione e di precipitazione dell'umidità atmosferica sotto forma di particelle di acqua liquide o solide.
7. MODELLO MATEMATICO	È il modello che calcola l'andamento climatico avverso e l'indice di pressione della fitopatia in base ai dati meteorologici rilevati per le coordinate geografiche della coltura e per le classi di precocità e tenuto conto stadio fenologico in cui si trova la coltura al momento del superamento dei parametri.



8. INDICE DI PRESSIONE DELLE FITOPATIE	Si intende un indice che esprime quanto le condizioni meteorologiche siano favorevoli per lo sviluppo di una fitopatia; l'indice è calcolato per la classe di precocità della varietà mediante un modello matematico che tiene conto dell'effetto sulla biologia ed epidemiologia dell'agente causale della fitopatia prodotto dalle condizioni meteorologiche rilevate per le coordinate geografiche di riferimento.
9. CLASSE DI PRECOCITA'	Indica la suddivisione delle varietà o cultivar in tre classi (precoce, media, tardiva) sulla base dell'epoca delle principali fasi di sviluppo della pianta (fasi fenologiche) riferite ad ogni specie coltivata.
10. ORACOLO	È una fonte indipendente ed esterna – indicata nel contratto – che fornisce le informazioni necessarie alla verifica del parametro riportato in polizza, la cui variazione determina l'entità del danno. Viene interrogato automaticamente dopo la sottoscrizione dello smart contract e i dati ottenuti sono notarizzati all'interno della Blockchain/DLT ovvero mediante criteri contrattualmente pattuiti.
11. PRECIPITAZIONI	Si intende l'acqua meteorica che raggiunge il suolo sotto forma di pioggia; viene misurata in millimetri rapportati all'unità di tempo.
12. SMART CONTRACT	È un programma informatico che opera su tecnologie blockchain la cui esecuzione vincola automaticamente le parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Lo smart contract può utilizzare informazioni acquisite tramite oracoli e/o fornite dal contraente. Lo smart contract e i suoi dati, compresi quelli necessari per alimentare il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), sono notarizzati sulla Blockchain/DLT a garanzia dell'immutabilità delle condizioni stabilite tra l'impresa, il contraente e l'assicurato.
13. TEMPERATURA DELL'ARIA	Temperatura dell'aria espressa in °C.
14. UMIDITA' RELATIVA	Si intende l'umidità relativa dell'aria espressa in percentuale.
15. VARIABILI METEOROLOGICHE	Costituiscono i dati relativi all'indice meteorologico previsto dalla polizza, ovvero, i dati orari di bagnatura fogliare, precipitazioni, temperatura dell'aria e umidità relativa, usati dal modello matematico per il calcolo dello scostamento, positivo o negativo, rispetto all'indice meteorologico, ovvero, dell'indice di pressione della fitopatia; i dati sono forniti dall'oracolo per le coordinate geografiche della coltura.

2. Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli sulle produzioni per l'intero territorio nazionale per l'anno 2023, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche e integrazioni, si considerano assicurabili con polizze sperimentali index based le produzioni zootecniche dei bovini e delle api di cui all'allegato 1 punto 1.7 e i rischi di mancata produzione di latte e di miele per eventi meteoclimatici di cui al punto 1.8, nonché le produzioni di cereali, foraggere, oleaginose, pomodoro, agrumi, cucurbitacee, uva da vino, nocciolo, ed olive di cui all'allegato 1, punto 1.1, a fronte dei rischi dovuti dagli andamenti climatici avversi, come definiti al paragrafo 1, lettera h), del presente allegato, a cui possono essere aggiunti i



rischi di cui all'allegato 1, punto 1.2 (avversità catastrofali, di frequenza e accessorie), secondo le diverse combinazioni previste al Capo II, articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) del presente piano.

3. La spesa per l'attuazione della misura di contributo sui premi assicurativi per polizze sperimentali *index based* di cui al punto precedente è posta a carico dello stanziamento di bilancio per gli interventi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche e integrazioni, nel limite delle risorse disponibili.

8. Determinazione dei valori assicurabili con polizze sperimentali *index based*

1. Si fa riferimento a quanto riportato all'articolo 7, commi 1 e 2.

9. Requisiti delle polizze sperimentali *index based*

1. Ai fini dell'ammissibilità al contributo gli schemi delle polizze sperimentali *index based*, predisposti anche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali basate su blockchain/DLT devono prevedere:
 - una perdita di produzione per l'accesso al risarcimento superiore al 30% da applicare sull'intera produzione assicurata per Comune;
 - un metodo di calcolo del danno che consenta di determinare le perdite effettive in un determinato anno e valutati con criteri predeterminati contrattualmente pattuiti:
 - a) a causa di un andamento climatico avverso e/o alla gravità della fitopatia, come definito al paragrafo 1, lettera h), del presente allegato, la misurazione della perdita registrata può essere adeguata alle caratteristiche specifiche di ciascun tipo di prodotto utilizzando:
 - i. indici biologici, come definiti al paragrafo 1, lettera g) (quantità di biomassa persa) o rendimenti equivalenti relativi alla perdita di raccolto definiti a livello aziendale, locale, regionale o nazionale; oppure
 - ii. indici meteorologici, di cui al paragrafo 1, lettera f) (comprese precipitazioni e temperatura) definiti a livello locale, regionale o nazionale;
 - b) Se previsti nella polizza, a causa degli eventi di cui all'allegato 1.2 (avversità catastrofali, di frequenza e accessorie), con le modalità stabilite all'articolo 3;
 - la conformità alle altre disposizioni contenute nel presente decreto e nelle altre norme vigenti in materia.

10. Sostegno e massimali delle polizze sperimentali *index based*

1. Sulle polizze sperimentali *index based* è concesso un contributo fino al 70% della spesa ammessa a contributo, calcolata secondo le modalità stabilite all'allegato 7 - metodologia di calcolo dei parametri contributivi, tenuto conto delle disponibilità di bilancio nazionale.

11. Controlli

1. L'Organismo pagatore AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) è incaricato di svolgere i controlli previsti dal decreto ministeriale 12 gennaio 2015 e successive modificazioni e dal presente Piano.
2. Nell'ambito del sistema integrato di gestione del rischio, sono effettuate da AGEA le verifiche del rispetto dei massimali previsti e i controlli finalizzati ad evitare sovracompenzazioni o pagamenti indebiti, anche con riferimento ai contributi concessi nell'ambito del PSP 2023 - 2027.



METODOLOGIA DI CALCOLO DEGLI STANDARD VALUE

Calcolo degli *Standard Value* delle produzioni vegetali

Gli *Standard Value* (valori unitari *standard*) per prodotti e ambiti geografici (comunale/provinciale, regionale o nazionale) sono basati per la componente produttiva (resa):

a) su analisi statistiche di serie storiche pluriennali desunte dai dataset sulle polizze agricole assicurative, su rilevazioni in campo e su valutazioni agronomiche;

b) sui disciplinari di produzione per i prodotti tutelati da marchi a indicazione geografica e a denominazione di origine protetta.

Con riferimento al punto a), per il calcolo della componente produttiva di riferimento per unità di superficie di ciascuna delle cinque annualità aggiornato almeno con cadenza triennale, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2115/2021, sono utilizzate in ordine di priorità ed i base ai dati disponibili:

1. le produzioni medie, aumentate di una deviazione *standard*, per unità di superficie assicurate a livello di comune;

2. le produzioni medie, aumentate di una deviazione *standard*, per unità di superficie assicurate a livello di provincia, in assenza di un numero minimo di occorrenze per comune;

3. le produzioni medie, aumentate di una deviazione *standard*, per unità di superficie assicurate a livello di regione, in assenza di un numero minimo di occorrenze per provincia;

4. le produzioni medie, aumentate di una deviazione *standard*, per unità di superficie assicurate a livello nazionale, in assenza di un numero minimo di occorrenze per regione.

La metodologia prevede in ogni caso che i dati provenienti dalle base dati statistiche siano comunque validati e congruiti sulla base di analisi supplementari di tipo agronomico e sulla base di eventuali disciplinari di produzione. Le produzioni così determinate, o lo *Standard Value*, sono oggetto di consultazione con le regioni/province autonome per le valutazioni di competenza.

Per i calcoli di cui ai punti da 1 a 4 si utilizzano i dataset delle polizze agricole agevolate acquisiti nel sistema informativo SGR/SIAN.

Per quanto attiene alla componente prezzo, il calcolo dello *Standard Value* è basato su dati medi, aggiornati con cadenza annuale, risultanti dalle rilevazioni triennali o quinquennali dei prezzi unitari per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie o gruppo varietale delle produzioni vegetali.

Calcolo degli *Standard Value* delle produzioni zootecniche

Gli *Standard Value* (valori unitari *standard*) per prodotti e ambiti geografici (comunale/provinciale, regionale o nazionale) sono basati per la componente produttiva (resa):

a) su analisi statistiche dei dati derivanti dai controlli funzionali;

b) su parametri *standard* che tengono conto delle variabili che incidono sulla produzione.

Per il calcolo della componente produttiva di riferimento per capo sono utilizzate per il latte a partire dalla campagna 2016, annualmente, le produzioni di riferimento elaborate a livello territoriale sulla base di analisi statistiche dei dati derivanti dai controlli funzionali per le varie specie almeno degli ultimi tre anni.

Per le specie da carne, da uova e del prodotto miele le produzioni di riferimento sono elaborate, e verificate almeno con cadenza triennale, sulla base di parametri *standard* che tengono conto delle variabili che incidono sulla produzione media aziendale quali: numero dei nascituri per ciclo di produzione annuo, cicli produttivi annui, peso vivo alla fase/macellazione.

Le produzioni così determinate, o lo *Standard Value*, sono oggetto di consultazione con le regioni/province autonome per le valutazioni di competenza.

Per quanto attiene alla componente prezzo, il calcolo dello *Standard Value* è basato su dati medi, aggiornati con cadenza annuale, risultanti dalle rilevazioni triennali o quinquennali dei prezzi unitari per prodotto o specie/razza o gruppo di razze.

Normalizzazione in presenza di rese anomale

In presenza di rese anomale (significativamente divergenti e solitamente più alte rispetto a quelle dello stesso territorio-prodotto) sono previste verifiche ed eventuali correttive attraverso procedure stabilite dall'Autorità di gestione del programma.



METODOLOGIA DI CALCOLO DEI PARAMETRI CONTRIBUTIVI

Colture

Il parametro contributivo è pari alla tariffa media dell'anno in corso per ogni combinazione area territoriale/prodotto/combinazioni di eventi (secondo la classificazione di cui all'allegato 8), calcolata con la seguente formula:

$$[(\text{somma dei premi assicurativi dell'anno}) / (\text{somma dei valori assicurati nell'anno})] \times 100$$

Ai fini del calcolo della spesa ammissibile a contributo sono applicati i parametri contributivi delle combinazioni comune/prodotto/tipologia di polizza con dati di polizze/certificati assicurativi sottoscritti da almeno tre compagnie di assicurazione e almeno cinque aziende assicurate. Alle polizze/certificati assicurativi appartenenti a combinazioni comune/ prodotto/tipologia di polizza con dati di polizze/certificati assicurativi sottoscritti da meno di tre compagnie di assicurazione o da meno di cinque aziende assicurate si applica il parametro contributivo della provincia di appartenenza, dello stesso prodotto e della stessa tipologia di polizza.

Al fine di promuovere la sottoscrizione da parte degli agricoltori di polizze che coprono la maggior parte delle avversità, con particolare riferimento a quelle catastrofali, è introdotto il seguente meccanismo di salvaguardia:

1. nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, e *d)*, sia inferiore al 90% del premio assicurativo, la stessa è incrementata fino al 90% del premio assicurativo;
2. nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, con almeno tre eventi, sia inferiore all'85% del premio assicurativo, la stessa è incrementata fino all'85% del premio assicurativo.
3. nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, con due eventi, sia inferiore al 75% del premio assicurativo, la stessa è incrementata fino al 75% del premio assicurativo.

Produzioni zootecniche

Il parametro contributivo delle produzioni zootecniche è pari alla tariffa media dell'anno in corso per ogni combinazione provincia/allevamento/garanzia, considerando eventualmente anche la tipologia produttiva, calcolata con la seguente formula:

$$[(\text{somma dei premi assicurativi dell'anno}) / (\text{somma dei valori assicurati nell'anno})] \times 100$$

tenendo conto anche dei giorni di copertura assicurativa.

Nel caso in cui la spesa ammessa a contributo sia inferiore al 90% del premio assicurativo, la stessa è incrementata fino al 90% del premio assicurativo.

Strutture

Il parametro contributivo delle strutture aziendali è pari alla tariffa media regionale dell'anno in corso per ogni tipologia di struttura aziendale, calcolata con la seguente formula:

$$[(\text{somma dei premi assicurativi dell'anno}) / (\text{somma dei valori assicurati nell'anno})] \times 100$$

tenendo conto anche dei giorni di copertura assicurativa.

Nel caso in cui la spesa ammessa a contributo sia inferiore al 90% del premio assicurativo, la stessa è incrementata fino al 90% del premio assicurativo.

Nuovi assicurati


Il parametro contributivo dei certificati assicurativi con CUAA (codice unico di identificazione dell'azienda agricola) non presente nelle statistiche assicurative dei precedenti cinque anni è pari alla tariffa effettiva dell'anno in corso per singolo certificato; tale agevolazione si estende anche ai due anni successivi a quello di adesione iniziale al sistema assicurativo agevolato da parte dell'impresa agricola, individuata mediante il CUAA.

Limiti massimi

In ogni caso, considerando anche i nuovi assicurati ed i meccanismi di salvaguardia a favore delle polizze che coprono la maggior parte delle avversità, con particolare riferimento a quelle catastrofali, per la tipologia di polizze di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, il parametro contributivo massimo è: 20 per la frutta, 15 per tabacco, nesti di vite, piante di vite portinnesto, vivai di vite, e orticole, 8 per i cereali, 10 per gli altri prodotti, tenuto conto della classificazione riportata nell'allegato 1. Per la tipologia di polizza di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)* il parametro massimo è 25 per tutti i prodotti.


In ogni caso, considerando anche i nuovi assicurati, il parametro contributivo massimo delle produzioni zootecniche per le tipologie di polizze definite all'art. 5 è pari a 15; il parametro contributivo massimo delle produzioni apistiche per la campagna assicurativa 2023, qualora le garanzie includano la «mancata produzione di miele», è pari a 20.

In ogni caso, considerando anche i nuovi assicurati, il parametro contributivo massimo delle strutture aziendali è pari a 2.




Elenco delle combinazioni di eventi utili ai fini del calcolo dei parametri contributivi e della spesa ammissibile a contributo


COMBINAZIONE DI EVENTI ATMOSFERICI	CODICE COMBINAZIONI E DI EVENTI	PACCHETTO DI APPARTENENZA
ALLUVIONE SICCITA' GELO E BRINA ECESSO DI NEVE SBALZI TERMICI GRANDINE VENTI FORTI COLPO DI SOLE E VENTO CALDO ECESSO DI PIOGGIA	1	PACCHETTO A (avv. catastrofali + avv. di frequenza + avv. accessorie)
ALLUVIONE SICCITA' GELO E BRINA ECESSO DI NEVE ECESSO DI PIOGGIA GRANDINE VENTI FORTI	2	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ALLUVIONE SICCITA' GELO E BRINA ECESSO DI NEVE	3	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
SICCITA' ALLUVIONE GELO E BRINA ECESSO DI PIOGGIA	4	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
SICCITA' ALLUVIONE GELO E BRINA GRANDINE	5	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
SICCITA' ALLUVIONE GELO E BRINA VENTI FORTI	6	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ALLUVIONE SICCITA' GELO E BRINA ECESSO DI NEVE ECESSO DI PIOGGIA	7	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)



COMBINAZIONE DI EVENTI ATMOSFERICI	CODICE COMBINAZION E DI EVENTI	PACCHETTO DI APPARTENENZA
SICCITA' ALLUVIONE GELO E BRINA GRANDINE ECESSO DI NEVE	8	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
VENTI FORTI ECESSO DI NEVE GELO E BRINA ALLUVIONE SICCITA'	9	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ECESSO DI PIOGGIA ECESSO DI NEVE GELO E BRINA SICCITA' GRANDINE ALLUVIONE	10	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
SICCITA' ALLUVIONE GELO E BRINA VENTI FORTI ECESSO DI NEVE ECESSO DI PIOGGIA	11	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ALLUVIONE SICCITA' GELO E BRINA ECESSO DI NEVE GRANDINE VENTI FORTI	12	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ALLUVIONE GELO E BRINA ECESSO DI PIOGGIA SICCITA' GRANDINE	13	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ECESSO DI PIOGGIA VENTI FORTI ALLUVIONE SICCITA' GELO E BRINA	14	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)



COMBINAZIONE DI EVENTI ATMOSFERICI	CODICE COMBINAZIONE DI EVENTI	PACCHETTO DI APPARTENENZA
ALLUVIONE SICCITA' GELO E BRINA ECESSO DI PIOGGIA GRANDINE VENTI FORTI	15	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ALLUVIONE SICCITA' GELO E BRINA GRANDINE VENTI FORTI	16	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ALLUVIONE SICCITA' GELO E BRINA SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE E VENTO CALDO ECESSO DI PIOGGIA GRANDINE VENTI FORTI	17	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ALLUVIONE SICCITA' SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE E VENTO CALDO GELO E BRINA ECESSO DI NEVE	18	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
SICCITA' ALLUVIONE SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE E VENTO CALDO GELO E BRINA ECESSO DI PIOGGIA	19	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
SICCITA' ALLUVIONE SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE E VENTO CALDO GELO E BRINA GRANDINE	20	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)




COMBINAZIONE DI EVENTI ATMOSFERICI	CODICE COMBINAZIONI E DI EVENTI	PACCHETTO DI APPARTENENZA
SICCITA' ALLUVIONE SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE E VENTO CALDO GELO E BRINA VENTI FORTI	21	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ALLUVIONE SICCITA' SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE E VENTO CALDO GELO E BRINA ECESSO DI NEVE ECESSO DI PIOGGIA	22	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
SICCITA' ALLUVIONE SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE E VENTO CALDO GELO E BRINA GRANDINE ECESSO DI NEVE	23	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
VENTI FORTI ECESSO DI NEVE SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE E VENTO CALDO GELO E BRINA ALLUVIONE SICCITA'	24	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ECESSO DI PIOGGIA ECESSO DI NEVE GELO E BRINA SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE E VENTO CALDO SICCITA' GRANDINE ALLUVIONE	25	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)




COMBINAZIONE DI EVENTI ATMOSFERICI	CODICE COMBINAZIONE E DI EVENTI	PACCHETTO DI APPARTENENZA
SICCITA' ALLUVIONE SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE E VENTO CALDO GELO E BRINA VENTI FORTI ECESSO DI NEVE ECESSO DI PIOGGIA	26	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ALLUVIONE SICCITA' GELO E BRINA SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE E VENTO CALDO ECESSO DI NEVE GRANDINE VENTI FORTI	27	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ALLUVIONE GELO E BRINA SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE E VENTO CALDO ECESSO DI PIOGGIA SICCITA' GRANDINE	28	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ECESSO DI PIOGGIA VENTI FORTI SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE E VENTO CALDO ALLUVIONE SICCITA' GELO E BRINA	29	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ALLUVIONE SICCITA' GELO E BRINA SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE E VENTO CALDO ECESSO DI PIOGGIA GRANDINE VENTI FORTI	30	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)



COMBINAZIONE DI EVENTI ATMOSFERICI	CODICE COMBINAZIONI E DI EVENTI	PACCHETTO DI APPARTENENZA
ALLUVIONE SICCITA' SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE E VENTO CALDO GELO E BRINA GRANDINE VENTI FORTI	31	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ECESSO DI NEVE ECESSO DI PIOGGIA	32	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECESSO DI NEVE GRANDINE	33	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECESSO DI NEVE VENTI FORTI	34	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECESSO DI PIOGGIA GRANDINE	35	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECESSO DI PIOGGIA VENTI FORTI	36	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
GRANDINE VENTI FORTI	37	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECESSO DI NEVE GRANDINE ECESSO DI PIOGGIA	38	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECESSO DI NEVE VENTI FORTI ECESSO DI PIOGGIA	39	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECESSO DI NEVE VENTI FORTI GRANDINE	40	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECESSO DI PIOGGIA VENTI FORTI GRANDINE	41	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECESSO DI NEVE GRANDINE VENTI FORTI ECESSO DI PIOGGIA	42	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECESSO DI NEVE SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE E VENTO CALDO ECESSO DI PIOGGIA	43	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)



COMBINAZIONE DI EVENTI ATMOSFERICI	CODICE COMBINAZIONI E DI EVENTI	PACCHETTO DI APPARTENENZA
ECESSO DI NEVE SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE E VENTO CALDO GRANDINE	44	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECESSO DI NEVE SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE E VENTO CALDO VENTI FORTI	45	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECESSO DI PIOGGIA SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE E VENTO CALDO GRANDINE	46	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECESSO DI PIOGGIA SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE E VENTO CALDO VENTI FORTI	47	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
GRANDINE SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE E VENTO CALDO VENTI FORTI	48	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECESSO DI NEVE GRANDINE SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE E VENTO CALDO ECESSO DI PIOGGIA	49	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECESSO DI NEVE VENTI FORTI SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE E VENTO CALDO ECESSO DI PIOGGIA	50	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECESSO DI NEVE VENTI FORTI SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE E VENTO CALDO GRANDINE	51	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)



COMBINAZIONE DI EVENTI ATMOSFERICI	CODICE COMBINAZIONE DI EVENTI	PACCHETTO DI APPARTENENZA
ECCESSO DI PIOGGIA VENTI FORTI SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE E VENTO CALDO GRANDINE	52	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECCESSO DI NEVE GRANDINE SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE E VENTO CALDO VENTI FORTI ECCESSO DI PIOGGIA	53	PACCHETTO C (almeno due delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
RICAVO	54	PACCHETTO D (sperimentali)
INDEX BASED	55	PACCHETTO D (sperimentali)

ALLEGATO 9

METODOLOGIA «TRIGGER» PER L'ATTIVAZIONE DEL FONDO IST

Con riferimento ai fondi per la stabilizzazione del reddito (IST), per le perdite determinate da condizioni di mercato dei prodotti agricoli e dei relativi input, la variazione delle condizioni di mercato deve essere riscontrabile sulla base delle statistiche pubbliche disponibili o di studi o analisi specifiche condotte anche in ambito locale. La Direzione generale dello sviluppo rurale del MASAF deve fornire supporto nel reperimento delle informazioni di mercato.

A tal fine, con il supporto tecnico dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono monitorati gli andamenti del mercato e rilevato il «trigger event», ossia l'avvenuta variazione negativa di reddito nel settore coperto dal fondo superiore al 15% del reddito medio del triennio precedente. Le variazioni di reddito per settore sono monitorate da ISMEA sulla base di una rilevazione mensile dei prezzi di vendita e dei costi di acquisto dei mezzi correnti di produzione per le voci di costo più volatili e più rappresentative per la produzione di riferimento.

A cadenza trimestrale ISMEA effettua il calcolo del reddito medio unitario (dato dalla differenza tra ricavi e costi unitari dell'anno mobile) e confronta tale valore con la media del triennio (mobile) precedente per calcolarne la variazione.

La rilevazione sarà resa disponibile mediante pubblicazione sul sito del MASAF. Le richieste di risarcimento da parte degli agricoltori per le perdite di reddito superiori alla soglia del 20% potranno essere avanzate ai fondi settoriali per la stabilizzazione del reddito in tutti i casi in cui sia stato accertato dal soggetto gestore del Fondo di mutualizzazione sulla base dei dati di monitoraggio forniti dall'amministrazione (trigger event), anche indipendentemente dalla citata pubblicazione.


In mancanza delle informazioni di mercato derivanti dal citato sistema di monitoraggio ovvero nei casi in cui pur in presenza di dati sulle dinamiche di mercato non dovesse verificarsi il «trigger event», la dimostrazione dello stato di crisi può essere accertata direttamente dal soggetto gestore del Fondo di mutualizzazione anche sulla base di dati amministrativi (es. fatture di vendita o di acquisto), nel caso in cui i documenti disponibili dimostrino che il fenomeno rilevato si sia verificato in maniera generalizzata tra gli aderenti al fondo operanti in un determinato settore produttivo o area territoriale.

A tal fine, il soggetto gestore del Fondo di mutualizzazione è tenuto a definire preventivamente i criteri per la determinazione delle perdite economiche o dei drastici cali di reddito (perdite di reddito superiori alla soglia del 20%) individuando un indicatore idoneo a determinare i casi di crisi verificatesi «in maniera generalizzata tra gli aderenti al fondo operanti in un determinato settore produttivo o area territoriale».

La metodologia utilizzata dal soggetto gestore del Fondo deve essere approvata dal MASAF.

Il soggetto gestore determinerà il superamento del Trigger Event dandone comunicazione al MASAF.

Il Fondo è tenuto a comunicare al MASAF l'avvio delle compensazioni agli aderenti.



Metodologia per la determinazione del reddito rilevante ai fini dello strumento di stabilizzazione del reddito (IST)

Premessa

Considerato che ai sensi dell'articolo 15 del presente Piano sono ammissibili al sostegno esclusivamente i fondi per la stabilizzazione del reddito settoriale, la metodologia di calcolo del reddito di seguito illustrata deve essere applicata tenendo conto della necessità di determinare l'effettivo ammontare dei ricavi e dei costi specifici del settore di riferimento, escludendo i componenti positivi e negativi di reddito riconducibili ad altre attività produttive esercitate dall'azienda agricola.

Pertanto, per la determinazione della componente positiva di reddito devono essere computati esclusivamente i ricavi di vendita riconducibili al settore specifico di riferimento del fondo settoriale IST, stornando dal conteggio gli eventuali ricavi derivanti da altre produzioni commercializzate dall'impresa agricola.

Allo stesso modo, per la determinazione della componente negativa di reddito devono essere imputati i soli costi specifici di settore. Le voci di costo di carattere generale o inerenti a fattori della produzione impiegati in più processi produttivi, non strettamente riconducibili ad uno specifico settore, (es. carburanti) devono essere attribuite al computo totale dei costi secondo un criterio di proporzionalità.

1. IL RISULTATO DI REDDITO E I SUOI MARGINI

Poiché l'attivazione dell'agevolazione nell'ambito dell'IST si realizza al verificarsi di una rilevante contrazione del reddito aziendale nel confronto con il reddito medio del triennio precedente (o della media triennale calcolata sul quinquennio escludendo il valore più basso e quello più elevato), particolare e fondamentale attenzione è attribuita alla formazione del reddito di esercizio e alla definizione delle singole voci che lo compongono.


La grandezza di reddito considerata ai fini dell'attivazione dell'agevolazione è approssimabile al "valore aggiunto agricolo". Tale valore si ottiene sommando ai ricavi di vendita dei prodotti agricoli i premi in conto produzione e sottraendo i costi attribuibili a tali prodotti, definiti come *input variable costs*, le imposte e tasse.

Gli *input variable costs* comprendono tutti quei costi sostenuti per i fattori esterni all'azienda, corrispondenti a merci e servizi che danno un contributo alla produzione del prodotto e alle successive fasi che si concludono con la vendita del prodotto. Restano esclusi dal calcolo del "valore aggiunto agricolo" i costi relativi alla manodopera, gli ammortamenti dei beni durevoli impiegati in azienda e le spese generali dell'azienda.

Tale grandezza di reddito esprime il valore aggiunto creato dall'impresa a seguito dell'impiego dei fattori esterni nella produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli, al lordo di una parte dei costi (manodopera e ammortamenti) ancorché direttamente attribuibili alla fase di produzione agricola.

Il valore così ottenuto misura il grado di efficienza del processo produttivo aziendale e non risulta influenzato dalla struttura aziendale o dalle scelte aziendali operate esclusivamente per fini fiscali (come, ad esempio la scelta della durata di ammortamento dei beni pluriennali).

Lo schema che segue riporta le voci che conducono al calcolo del *valore aggiunto agricolo* e del reddito operativo, quest'ultimo espressione del risultato della gestione caratteristica dell'attività agricola.



Descrizione	
	Ricavi di vendita
+	Rettifiche in aumento
-	Rettifiche in diminuzione
=	Ricavi netti di vendita dei prodotti agricoli
	Acquisti materie prime
-	Δ rimanenze materie prime
=	Consumo materie prime
+	Altri costi di produzione e commercializzazione
+	Rettifiche in aumento
-	Rettifiche in diminuzione
=	Costo della produzione (esclusi fattori interni)
-	Δ prodotti finiti e semilavorati
-	Costo agricolo della produzione venduta
=	VALORE AGGIUNTO AGRICOLO
	Costo del personale
+	Quote ammortamenti
-	Costo dei fattori interni
-	Altre spese generali e costi amministrativi
=	REDDITO OPERATIVO

Il valore aggiunto agricolo si ottiene sottraendo ai *Ricavi netti di vendita dei prodotti agricoli* il *Costo agricolo della produzione venduta*.

Sottraendo a tale valore i costi dei fattori interni (manodopera e ammortamenti), i costi amministrativi e le spese generali si ottiene il reddito operativo dell'attività agricola.

Infine, si precisa che restano esclusi dal calcolo del reddito ai fini IST tutti i ricavi e costi relativi alle attività connesse all'attività agricola e quelle riconducibili alle gestioni accessorie (proventi finanziari, interessi passivi, proventi straordinari ecc.).

Le imprese agricole tenute alla redazione del bilancio di esercizio, disponendo di una solida base documentale di carattere contabile e fiscale, possono pervenire, senza incorrere in eccessivi aggravii amministrativi, ad una puntuale definizione dei valori riportati nello schema sovrastante. Al contrario, le aziende assoggettate a regimi contabili e fiscali semplificati, avendo a disposizione una limitata documentazione di supporto, potrebbero risultare impossibilitate a determinare correttamente l'ammontare delle voci di costo rilevanti ai fini del calcolo del valore aggiunto agricolo.

Alla luce di tali considerazioni, si individua di seguito una metodologia di calcolo del reddito rilevante ai fini dell'Income Stabilization Tool (IST) articolata su due livelli: un metodo di calcolo puntuale del reddito per le imprese agricole tenute alla redazione del bilancio di esercizio, con attestazione documentale delle voci di ricavo e di costo; una metodologia semplificata per le imprese non tenute alla redazione del bilancio, con l'obbligo di attestare i ricavi con le medesime modalità previste per le aziende dotate di bilancio ma con la possibilità di ricorrere ad indici di costo per la quantificazione delle componenti negative di reddito.



METODO DI CALCOLO DEL REDDITO PER LE IMPRESE CON BILANCIO

1.1 Ricavi netti di vendita dei prodotti agricoli

La prima voce di reddito è costituita dai Ricavi netti dei prodotti agricoli. Per la determinazione di tale valore sono da conteggiare ai fini del calcolo del reddito valido per l'IST i ricavi (attestati da fatture di vendita) relativi alla vendita di prodotti ottenuti attraverso la coltivazione del fondo o l'allevamento di animali e i ricavi delle attività dirette alla manipolazione, conservazione e trasformazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dall'allevamento di animali. Sono invece escluse dal calcolo del reddito le attività connesse ovvero le attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi e le operazioni accessorie rispetto all'attività agricola propriamente detta (vendita di beni strumentali, locazione di beni ecc.).

Le due voci successive previste nello schema di reddito attengono alle rettifiche in aumento e in diminuzione da operare rispetto al valore dei ricavi così determinato. Tali rettifiche si rendono necessarie per il duplice fine di escludere le operazioni che non rientrano nel campo di applicazione dello strumento IST e di ricondurre le operazioni di vendita al principio di competenza economica. Si applica pertanto il principio secondo il quale il ricavo è da ritenersi di competenza dell'esercizio entro il quale il prodotto risulta trasferito per la vendita. Pertanto, sono da considerarsi di competenza dell'esercizio:


- i ricavi relativi ai prodotti ceduti entro l'anno attraverso la vendita, il conferimento/deposito in conto lavorazione o trasformazione e altra cessione;
- il valore dei premi c/produzione che trovano correlazione con la produzione dell'anno, con esclusione di quelli relativi ai prodotti o attività che non rientrano nel campo di applicazione della misura IST.

Lo schema che segue riporta il dettaglio delle possibili rettifiche in aumento e in diminuzione.

Descrizione	Dettaglio	Riferimento
Ricavi di vendita	Totale dei ricavi da attività agricola primaria e trasformazione (esclusi ricavi da attività connesse)	Fatture o unica fattura riepilogativa, Dichiarazione IVA, Conto economico
Rettifiche in aumento (+)	Conferimenti a organizzazioni di produttori o cooperative Conto lavorazione/trasformazione Premi e altri aiuti pubblici Altri ricavi	Fatture, DDT, ricevute di conferimento Ricevute di conferimento, fatture Fascicolo, dichiarazione AGEA
Rettifiche in diminuzione (-)	Fatturazione di conferimenti di anni precedenti Fatturazione da altra cessione di anni precedenti Altre variazioni in diminuzione Ricavi da attività connesse o accessorie	Fatture anno corrente Fatture anno corrente Fatture anno corrente Fatture e corrispettivi
= Ricavi netti di vendita dei prodotti agricoli		

Le rettifiche in aumento consistono in:

- **Conferimenti di prodotto ad organizzazioni di produttori o cooperative** che alla fine dell'anno non risultano ancora fatturati e relativi a prodotti destinati ad essere venduti entro l'anno successivo;



- **Conferimenti di prodotto per conto lavorazioni e trasformazioni** che alla fine dell'anno non risultano ancora fatturati e relativi a prodotti destinati ad essere venduti entro l'anno successivo;
- **Premi ed altri aiuti pubblici** che trovano correlazione con la produzione dell'anno;
- **Altri ricavi¹**

Le rettifiche in diminuzione sono:

- **Fatturazioni effettuate nell'anno ma relative a conferimenti di anni precedenti;**
- **Fatturazioni effettuate nell'anno ma relative a cessioni di anni precedenti;**
- **Ricavi da attività connesse o attività non propriamente agricole;**
- **Altre variazioni in diminuzione per ricavi competenza di anni precedenti in quanto il processo e la cessione del prodotto risulta perfezionata l'anno precedente.**

I criteri di valutazione specifici da applicare alle singole voci di rettifica sono riportati all'interno delle schede settoriali.

Tutte le operazioni in aumento e in diminuzione da operare sulla base di quanto riportato all'interno delle schede settoriali dovranno trovare riscontro nelle registrazioni operate ai fini Iva² o in altra documentazione disponibile in azienda entro la data di rilevazione dei dati.

Inoltre, al fine di verificare la compatibilità dei dati con la struttura aziendale potrà essere richiesta anche la rilevazione di dati tecnici produttivi sulle operazioni che hanno generato i ricavi. Tali dati potranno riguardare a seconda dei casi i seguenti elementi:

- Dati tecnici di produzione (superficie seminata o quantità di prodotto intermedio impiegato, resa di produzione, quantità realizzata, destinazione d'uso della produzione)
- Quantità vendute o conferite presso terzi;
- Quantità in magazzino a fine anno.

1.2 Costo agricolo della produzione venduta

Lo schema di conto economico prevede che al valore dei ricavi delle vendite, opportunamente rettificato, andranno sottratti l'ammontare dei costi identificati come *Costo agricolo della produzione venduta*.

A tale valore andranno apportate delle rettifiche in aumento e delle rettifiche in diminuzione da operare sulla base del criterio di correlazione diretta con i ricavi che sono stati inclusi nella voce *Ricavi netti di vendita dei prodotti agricoli*. Nello schema che segue sono elencati i dettagli delle singole voci che conducono al calcolo del *Costo agricolo della produzione venduta*:

¹ Rientrano in questa voce gli indennizzi assicurativi

² Registro delle fatture e dei corrispettivi se disponibili o nelle fatture di vendita.



Descrizione	Dettaglio	Riferimento
Totale acquisti	Totale acquisti e importazioni	Fatture di acquisto e bolle doganali, Dichiarazione IVA
-/+ Variaz. magazzino materie prime	Magazzino materie prime a fine anno	
+ Rettifiche in aumento	Ratei passivi di costo non fatturato iva acquisti	Fatture anno successivo
	Altri costi direttamente attribuibili	Fatture anno precedente
- Rettifiche in diminuzione	Costi esclusi	Fatture di acquisto
	Prestazioni di sola opera	Fatture correnti
	Acquisto di beni ammortizzabili	Fatture anno corrente
	Costi afferenti altri esercizi fatturati nell'anno	Fatture anno corrente
	Materiale per lavori in economia da capitalizzare	Fatture anno corrente
= Costo della produzione (esclusi fattori interni)		
- Δ prodotti finiti e semilavorati	Magazz. prodotti finiti e semilavorati a fine anno	
= Costo agricolo della produzione venduta		

La prima voce di rettifica da considerare è rappresentata dalla variazione che si registra nella giacenza finale del magazzino materie prime rispetto alla giacenza iniziale. Si rimanda al paragrafo *Rimanenze di materie prime sussidiare e di consumo*.

Le rettifiche in aumento riguardano le seguenti due tipologie di operazioni:

- **Ratei passivi** per costi non fatturati entro l'anno, ossia per l'impiego di beni o servizi che verranno fatturati nell'anno successivo (ad esempio per merce ricevuta entro l'esercizio in corso e con fatturazione nel periodo d'imposta successivo);
- **Altri costi per fattori produttivi direttamente attribuibili**. Quando il processo produttivo ha avuto inizio nell'anno precedente e si è concluso l'anno corrente, vanno attribuiti i costi relativi a beni e servizi impiegati nel corso dell'anno precedente (ad es. per anticipazioni colturali rinvenienti dall'anno precedente).


Le rettifiche in diminuzione riguardano le seguenti operazioni:

- **Costi esclusi³** ossia quei costi che non rientrano tra le tipologie ammesse ai fini dello strumento IST;
- **Acquisto di beni ammortizzabili⁴**, comprende tutti i beni ammortizzabili materiali o immateriali;
- **Costi afferenti altri esercizi fatturati nell'anno**. Questa voce può riguardare i beni consumati nell'anno per processi produttivi la cui manifestazione in termini di ricavo avverrà negli anni successivi (ad es. Anticipazioni colturali per prodotti che verranno di fatto ottenuti in anni successivi).
- **Materiale per lavori in economia da capitalizzare**. Costi fatturati nell'anno ma impiegati per la costruzione di beni strumentali realizzati internamente all'azienda.

Tutte le variazioni positive e negative elencate nei punti precedenti devono trovare riscontro nel registro delle fatture o, in mancanza, nelle fatture di acquisto. Le operazioni devono essere valutate

³Per i costi esclusi si rimanda a riquadro successivo.

⁴Di cui agli articoli 102 e 103 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, compresi i beni di costo non superiore a 516,46 euro e compreso il prezzo di riscatto per i beni già acquisiti in leasing.



alla data di fine esercizio, tuttavia, ai fini della loro valutazione possono essere utilizzati riferimenti a fatture e altra documentazione successiva a tale data purché disponibili entro la data di rilevazione del reddito.

Infine, al fine di ricondurre il valore dei consumi registrati nell'anno alla sola produzione venduta è necessario sottrarre dai consumi complessivi dell'anno quella parte riconducibile ai prodotti che alla fine dell'anno risultano invenduti e che hanno comportato un incremento del magazzino finale di prodotti finiti rispetto a quello iniziale. Pertanto, qualora a fine anno si registri un incremento di prodotto presente in magazzino rispetto a quello iniziale, il corrispondente valore andrà sottratto ai costi di produzione (si veda il paragrafo *Rimanenze prodotti finiti e semilavorati*).

Sintesi dei costi ammessi e dei costi esclusi dal *Costo agricolo della produzione venduta*:

Costi ammessi:

Le tipologie di costi ammessi sono:

A) Materie prime:

- sementi e piantine (escluse le spese di impianto);
- concimi, prodotti fitosanitari e diserbanti;
- mangimi.

B) Altri fattori impiegati nel processo produttivo:

- acquisto di semilavorati o componenti;
- materiale di consumo per le operazioni in campo;
- materiale di confezionamento e imballaggio;
- carburanti, energia;
- servizi tecnici esterni.
- spese veterinarie;
- spese di manutenzione ordinaria dei mezzi tecnici

C) Costi di commercializzazione e di promozione dei prodotti

D) premi assicurativi per polizze agevolate e non agevolate stipulate sulle produzioni agricole aziendali.


Qualora una tipologia di costo tra quelle sopra elencate abbia contribuito anche all'ottenimento di un prodotto o attività non ammesse ai fini dello strumento è necessario scorporare una parte di costo (ad esempio per carburanti, materiale di consumo, manutenzione ecc.).

Costi esclusi:

- costi generali non direttamente produttivi (utenze, canoni di locazione dei locali ecc.);
- manutenzione straordinaria;
- costi amministrativi;
- tutti i costi compresi quelli produttivi, sostenuti per le attività connesse ed altre attività non agricole.

L'indicazione dei costi deve avvenire:

- al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni, premi e imposte direttamente connesse con gli acquisti;
- considerando oltre al prezzo effettivo (risultante dalla fattura) gli oneri accessori eventualmente sostenuti (spese di trasporto, sdoganamento, assicurazione);
- in base al cambio che si presenta alla data nella quale l'operazione è compiuta, nel caso in cui riguardino operazioni in valuta estera.



1.3 Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo

La determinazione del reddito dell'anno deve avvenire tenendo in considerazione i consumi effettivi di merce registrati nell'anno, che non necessariamente corrispondono con gli acquisti realizzati nello stesso anno. Il contributo al processo produttivo potrà infatti essere soddisfatto sia mediante acquisto di nuova merce sia con il consumo di merce presente in magazzino all'inizio dell'anno.

A tal fine, lo schema di reddito prevede che si tenga in considerazione anche della variazione positiva o negativa registrata nella quantità di merce presente nel magazzino materie prime a fine anno rispetto a quello a inizio anno. Più in particolare, qualora la merce presente a fine anno in magazzino risulti inferiore a quella iniziale, il valore corrispondente a tale riduzione andrà sommato a quello degli acquisti realizzati nell'anno. Viceversa, qualora il magazzino finale risulti superiore a quello iniziale, il valore corrispondente a tale incremento andrà sottratto al valore degli acquisti.

Ai fini del calcolo della variazione del magazzino sono da considerare esclusivamente le rimanenze di quella merce (materie prime, sussidiarie e di consumo) considerata in deduzione tra i costi di produzione.

La variazione del magazzino andrà valorizzata sulla base del costo reale di acquisto incluse tutte le spese accessorie (trasporto ecc.) sostenute per avere la merce nel luogo e nella condizione in cui si trovano al momento della valutazione.

1.4 Le rimanenze di prodotti finiti e semilavorati

L'indicazione della variazione registrata sul magazzino di prodotti finiti e semilavorati è da operarsi come voce di rettifica dei consumi di merce sostenuti nell'esercizio. Tale rettifica si rende necessaria in quanto sono da rinviare al futuro i costi per consumi di merce impiegata per l'ottenimento di prodotti che a fine anno risultano in magazzino e che hanno determinato un incremento della consistenza del magazzino finale rispetto a quello iniziale.

Lo schema di reddito prevede che il valore complessivo dei costi della produzione realizzata venga rettificato di un valore pari alla variazione positiva o negativa che si registra nel magazzino prodotti finiti e semilavorati.

La regola generale prevede che le rimanenze di prodotti vengano valorizzate sulla base del costo di produzione sostenuto, svalutato prudenzialmente qualora il valore di realizzo delle rimanenze stimato alla chiusura dell'esercizio risulti più basso. L'applicazione di tale metodo di rettifica può subire variazioni nell'applicazione in specifici settori quando, in mancanza di elementi oggettivi di verificabilità, la regola generale non risulta applicabile e può essere pertanto individuato un criterio specifico per prodotto comunque idoneo a far ritenere sufficientemente rispettato il criterio della competenza economica.

METODO DI CALCOLO DEL REDDITO PER LE IMPRESE SENZA BILANCIO

2.1 Ricavi netti di vendita dei prodotti agricoli

La metodologia di calcolo dei ricavi netti di vendita anche per le aziende non tenute alla redazione del bilancio di esercizio segue la medesima metodologia prevista al precedente punto 1.1.

2.2 Costo agricolo della produzione venduta

Le imprese agricole non tenute alla redazione del bilancio di esercizio ai fini della determinazione del costo agricolo della produzione possono utilizzare indici di costo. In ogni caso è fatta salva la possibilità di determinare puntualmente il costo agricolo della produzione venduta, sulla base di apposita documentazione contabile e fiscale probatoria.

Gli indici di costo sono costruiti sulla base delle evidenze contabili (documenti contabili e fiscali) riferite a un gruppo di aziende campione opportunamente individuate e rappresentative di una realtà



territoriale omogenea e della filiera produttiva considerata. Le ulteriori specifiche modalità per la definizione degli indici di costo possono essere stabilite con apposito decreto della Direzione Generale dello sviluppo rurale.

ALLEGATO II

METODOLOGIA DI CALCOLO DEL VALORE INDICE
(APPLICABILE ALL'INTERVENTO DEL PSP 2023-2027 SRF04)

Il Valore indice costituisce l'importo massimo ad ettaro/unità risarcibile per prodotto nel caso di aziende agricole coperte dal Fondo mutualistico nazionale.

Esso rappresenta una quota del ricavo medio unitario statistico pluriennale per prodotto potenzialmente sufficiente a coprire i costi variabili di produzione ad ettaro/unità ordinariamente sostenuti dalle aziende agricole per produrre la coltura in questione.

L'elenco dei prodotti e dei relativi Valori indice è allegato al Piano annuale di gestione del rischio (PGRA). I Valori Indice sono aggiornati annualmente in coerenza con la presente metodologia di calcolo:

1. elaborazione per ciascun prodotto del ricavo medio statistico determinato sulla base della resa media pluriennale (non inferiore a tre anni e depurati dei dati significativamente divergenti e degli outlier) di fonte Sian-Sgr e del prezzo medio triennale di fonte Ismea;

2. verifica che il ricavo medio statistico di cui al punto 1 sia uguale o inferiore allo *Standard Value*; nel caso in cui sia superiore, riconduzione del ricavo medio statistico allo *Standard Value*;

3. elaborazione dell'indice di costo di produzione variabile per ettaro/unità di prodotto calcolato come percentuale di incidenza dei consumi intermedi sul valore della produzione agricola ai prezzi di base (calcolati a prezzi correnti) per le colture vegetali (Coefficiente incidenza costi). Le variabili consumi intermedi e valore della produzione agricola provengono dalla media dell'ultimo triennio disponibile in base ai dati di fonte Istat;

4. elaborazione del Valore indice per prodotto moltiplicando il ricavo medio statistico per il coefficiente determinato al punto 3;

5. in caso di prodotti normalmente irrigui coltivati senza irrigazione o di prodotti coltivati in situazioni agronomiche difformi dall'ordinarietà, può essere applicato un coefficiente di abbattimento.

Relativamente ai prodotti per cui non è possibile calcolare il Valore indice conformemente alla suddetta metodologia per mancanza di dati, si applica il rispettivo *Standard Value* moltiplicato per un coefficiente di riduzione che può essere differenziato anche per singolo comparto. Il suddetto coefficiente è calcolato come media dell'incidenza dei Valori indice sui rispettivi *Standard Value* per tutti i prodotti (o per tutti i prodotti di un determinato comparto) per i quali sono state elaborate le rese medie.

Il Valore indice per i prodotti biologici è equiparato al prodotto convenzionale.




**VALORI INDICE PER LA DETERMINAZIONE DELLE PERDITE ECONOMICHE E
DEI RISARCIMENTI EROGABILI DAL FONDO AGRICAT**

PRODOTTO/SPECIE	COMPARTO	VALORE INDICE	UNITA' DI MISURA
ACTINIDIA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	13.301	€/ha
AGLIO	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	8.292	€/ha
AGRETTO	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	26.392	€/ha
ALBICOCCHIE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	8.686	€/ha
ALKEKENGHI	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	17.536	€/ha
ALTRE FRUTTICOLE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	11.901	€/ha
ANETO	ALTRI PRODOTTI	1.723	€/ha
ANICE	ALTRI PRODOTTI	3.097	€/ha
ARACHIDI	SEMI OLEOSI	2.421	€/ha
ARANCE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	5.126	€/ha
ASPARAGO	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	11.649	€/ha
AVENA	CEREALI E DERIVATI	427	€/ha
BARBABIETOLA	COLTURE INDUSTRIALI	1.606	€/ha
BASILICO	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	4.120	€/ha
BERGAMOTTO	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	16.741	€/ha
BIETOLA DA COSTA	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	2.625	€/ha
BORRAGINE	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	1.630	€/ha
BROCCOLI	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	8.488	€/ha
CACHI	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	8.117	€/ha
CANAPA	COLTURE INDUSTRIALI	2.156	€/ha
CAPPERO	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	10.794	€/ha
CARCIOFI	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	1.930	€/ha
CARDO	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	4.832	€/ha




PRODOTTO/SPECIE	COMPARTO	VALORE INDICE	UNITA' DI MISURA
CARDO	COLTURE INDUSTRIALI	4.832	€/ha
CAROTA	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	1.776	€/ha
CASTAGNE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	3.141	€/ha
CAVOLFIORE	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	5.758	€/ha
CAVOLO	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	1.886	€/ha
CECI	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	633	€/ha
CETRIOLI	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	3.322	€/ha
CICERCHIE	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	3.030	€/ha
CILIEGIE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	6.926	€/ha
CIPOLLE	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	3.105	€/ha
COCOMERI	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	8.878	€/ha
COLZA	COLTURE INDUSTRIALI	405	€/ha
CORIANDOLO	ALTRI PRODOTTI	988	€/ha
CRESCIONE	ALTRI PRODOTTI	1.865	€/ha
CRISANTEMO DA SEME	ALTRI PRODOTTI	1.435	€/ha
ERBA MEDICA	ALTRI PRODOTTI	707	€/ha
ERBAI	ALTRI PRODOTTI	401	€/ha
FAGIOLI	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	1.241	€/ha
FAGIOLINI	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	1.801	€/ha
FARRO	CEREALI E DERIVATI	481	€/ha
FAVE	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	1.306	€/ha
FAVINO	ALTRI PRODOTTI	422	€/ha
FICHI	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	12.536	€/ha
FICHI D'INDIA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	6.366	€/ha
FINOCCHI	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	3.241	€/ha
FRAGOLE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	36.872	€/ha



PRODOTTO/SPECIE	COMPARTO	VALORE INDICE	UNITA' DI MISURA
FRUMENTO	CEREALI E DERIVATI	773	€/ha
FUNGHI COLTIVATI	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	12.921	€/ha
GELSO	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	10.498	€/ha
GIRASOLE	SEMI OLEOSI	875	€/ha
GOJI	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	12.519	€/ha
GRANO SARACENO	CEREALI E DERIVATI	1.258	€/ha
LAMPONI	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	28.280	€/ha
LATTUGHE E INDIVIE	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	2.846	€/ha
LENTICCHIE	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	556	€/ha
LIMONI	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	8.084	€/ha
LINO	COLTURE INDUSTRIALI	890	€/ha
LOIETTO	ALTRI PRODOTTI	428	€/ha
LUPINELLA	ALTRI PRODOTTI	418	€/ha
LUPINI	ALTRI PRODOTTI	1.522	€/ha
LUPPOLO	ALTRI PRODOTTI	26.627	€/ha
MAIS	CEREALI E DERIVATI	1.457	€/ha
MANDARANCE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	5.988	€/ha
MANDARINI	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	5.230	€/ha
MANDORLE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	2.981	€/ha
MANGO	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	39.886	€/ha
MELANZANE	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	11.114	€/ha
MELE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	14.803	€/ha
MELONI	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	11.958	€/ha
MIGLIO	CEREALI E DERIVATI	692	€/ha



PRODOTTO/SPECIE	COMPARTO	VALORE INDICE	UNITA' DI MISURA
MIRTILLI	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	19.425	€/ha
MORE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	22.706	€/ha
NESPOLO DEL GIAPPONE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	9.076	€/ha
NETTARINE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	11.143	€/ha
NOCCIOLE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	3.430	€/ha
NOCI	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	5.134	€/ha
OLIVE DA OLIO	OLII E GRASSI VEGETALI	1.496	€/ha
OLIVE DA TAVOLA	OLII E GRASSI VEGETALI	3.101	€/ha
ORZO	CEREALI E DERIVATI	756	€/ha
PASCOLO	ALTRI PRODOTTI	159	€/ha
PATATE	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	3.175	€/ha
PEPERONCINO	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	9.116	€/ha
PEPERONI	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	37.807	€/ha
PERE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	11.210	€/ha
PESCHE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	9.120	€/ha
PIANTE DI VITI PORTAINNESTO	FLOROVIVAISMO	14.242	€/ha
PIOPPO	FLOROVIVAISMO	7.572	€/ha
PISELLI	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	1.124	€/ha
PISTACCHIO	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	11.410	€/ha
POMODORI	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	4.968	€/ha
POMODORO DA TAVOLA	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	25.639	€/ha
POMPELMI	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	5.447	€/ha
PORRO	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	2.987	€/ha
PRATI E PRATI PASCOLO	ALTRI PRODOTTI	415	€/ha



PRODOTTO/SPECIE	COMPARTO	VALORE INDICE	UNITA' DI MISURA
PREZZEMOLO	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	1.989	€/ha
QUINOA	CEREALI E DERIVATI	1.677	€/ha
RADICCHIO/CICORIA	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	2.476	€/ha
RAVANELLO	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	2.198	€/ha
RIBES	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	31.533	€/ha
RISO	CEREALI E DERIVATI	1.737	€/ha
ROSA CANINA	ALTRI PRODOTTI	18.327	€/ha
RUCOLA	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	809	€/ha
SATSUMA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	5.590	€/ha
SCALOGNO	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	26.015	€/ha
SEDANO	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	4.035	€/ha
SEGALE	CEREALI E DERIVATI	447	€/ha
SENAPE BIANCA	COLTURE INDUSTRIALI	434	€/ha
SOIA	SEMI OLEOSI	1.220	€/ha
SORGO	CEREALI E DERIVATI	752	€/ha
SPINACI	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	1.510	€/ha
SULLA	ALTRI PRODOTTI	455	€/ha
SUSINE	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	9.444	€/ha
TABACCO	COLTURE INDUSTRIALI	9.733	€/ha
TRIFOGLIO	ALTRI PRODOTTI	354	€/ha
TRITICALE	CEREALI E DERIVATI	767	€/ha
UVA DA TAVOLA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	13.236	€/ha
UVA DA VINO	VINI	4.169	€/ha
UVA SPINA	FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	25.164	€/ha
VECCIA	ALTRI PRODOTTI	509	€/ha
ZAFFERANO	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	67.032	€/ha



PRODOTTO/SPECIE	COMPARTO	VALORE INDICE	UNITA' DI MISURA
ZUCCA	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	2.757	€/ha
ZUCCHINE	ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	3.391	€/ha

(*) COEFFICIENTI DI ABBATTIMENTO PER GRUPPI DI PRODOTTI (COMPARTI) CON PRASSI AGRONOMICHE DIFFORMI DALLE ORDINARIE

COMPARTO	COEFFICIENTE
COLTURE INDUSTRIALI	-30%
SEMI OLEOSI	-30%
FRUTTA FRESCA, A GUSCIO E AGRUMI FRESCHI	-50%
OLIVICOLO	-30%
ALTRI PRODOTTI	-25%
CEREALI E DERIVATI	-30%
ORTAGGI, LEGUMI E PATATE FRESCHI	-40%
FLOROVIVAISMO	-25%
UVA DA VINO	-20%

23A02145

DECRETO 29 marzo 2023.

Rinnovo della designazione del laboratorio Bucciarelli Laboratori s.r.l., in Ascoli Piceno, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;

Visto in particolare l'art. 80 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della

vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 934/2019 della Commissione europea del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

